SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 agosto 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 luglio 2017, n. **121**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2017.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2017, N. 99

All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01 *(Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15)*. — 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni";

b) all'articolo 22, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili"».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «creditori non ceduti» sono sostituite dalle seguenti: «crediti non ceduti».

All'articolo 3:

al comma 2, alinea:

al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;

al secondo e al quarto periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;

al decimo periodo, le parole: «fermo che» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che»;

al comma 2, lettera *b)*, le parole: «le nullità» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di nullità» e le parole: «comma 2» dalle seguenti: «secondo comma»;

al comma 2, lettera *c)*, le parole: «sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 4, le parole: «regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE)».

All'articolo 4:

ai commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, le parole: «111, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «111, primo comma».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, la parola: «56-bis1» è sostituita dalla seguente: «56-*bis*.1»;

al comma 4, primo periodo, la parola: «escluse» è sostituita dalla seguente: «esclusi».

Nel titolo, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le seguenti: «per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4565):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri PAOLO GENTILONI SILVERI e dal Ministro dell'economia e finanze PIETRO CARLO PADOAN (GOVERNO GENTILONI SILVERI-I) in data 25 giugno 2017.

Assegnato alla VI commissione permanente (Finanze), in sede referente, il 26 giugno 2017 con pareri delle Commissioni legislazione, I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), VIII (Ambiente), X (Att. produttive), XI (Lavoro), XIII (Agricoltura), XIV (Pol. Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla VI commissione permanente (Finanze), in sede referente, il 28, 29 giugno 2017; 4, 5 e 6 luglio 2017.

Esaminato in aula il 4, 10, 11, 12 luglio 2017 ed approvato il 13 luglio 2017.

Senato della Repubblica (atto n. 2879):

Assegnato alla 6ª commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente, il 14 luglio 2017 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 1ª commissione (Aff. costituzionali) su presupposti di costituzionalità il 18 e 19 luglio 2017.

Esaminato dalla 6ª commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente, il 18, 19, 25, 26 luglio 2017.

Esaminato in aula il 19, 20, 26 luglio 2017 ed approvato definitivamente il 27 luglio 2017.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 146 del 25 giugno 2017 - Edizione straordinaria).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 66.

17G00133

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2017.

Misura e modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, ed, in particolare, gli articoli 335, riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni già affidate all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di cui al capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il regolamento dell'ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, come modificato dal provvedimento dell'IVASS n. 23 del 18 novembre 2014, concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto, in particolare, l'art. 335, del decreto legislativo n. 209 del 2005, che indica, al comma 1, i soggetti tenuti al versamento annuale del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto l'art. 335, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese;

Visto l'art. 335, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 191, del decreto legislativo n. 74 del 2015, che

dispone che il contributo di vigilanza, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione determinato dall'IVASS ai sensi del comma 2 del medesimo art. 335, sia versato direttamente all'Istituto in due rate, rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, ed iscritto in apposita voce del bilancio di previsione, prevedendo, altresì, che l'eventuale residuo confluisca nell'avanzo di amministrazione e venga considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 2016, n. 188, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2016, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto il provvedimento IVASS del 4 novembre 2015, n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 2015, n. 269, con il quale, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, è stata fissata, per l'esercizio 2016, l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nella misura del 3,6 per cento dei predetti premi;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2017 approvato dal Consiglio nella seduta del 15 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello Statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS;

Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2017, deliberato dal Consiglio dell'IVASS il 9 maggio 2017;

Visto il provvedimento IVASS del 4 dicembre 2015, n. 39, modificato dal provvedimento IVASS del 14 marzo 2017, n. 57, reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti amministrativi, recante modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione a partire dall'anno 2016, ed , in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo di vigilanza dovrà essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell'aliquota contributiva determinata per l'anno di riferimento;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2017 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Vista la comunicazione del 23 maggio 2017, n. 0100997/17, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 335, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, rappresenta che il direttorio integrato ha proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2017, a carico dei soggetti di cui al comma 1 del predetto art. 335, nella misura unica dello 0,34 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2016, al netto degli oneri di gestione stabiliti con il provvedimento IVASS del 4 novembre 2015, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 all'IVASS

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 all'IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nella misura unica dello 0,34 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2016 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2016 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 4 novembre 2015, n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 2015, n. 269, in misura pari al 3,6 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2017

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2017 è versato direttamente all'IVASS, nei modi e nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le modalità di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, modificato dal provvedimento IVASS del 14 marzo 2017, n. 57, consultabile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS – Provvedimenti amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2017

Il Ministro: PADOAN

17A05592

DECRETO 1° agosto 2017.

Misura e modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, l'art. 336 riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nonché l'art. 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 2005, n. 209;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, modificato ed integrato, da ultimo, dal provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo 2017, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005 che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti in distinte sezioni del registro unico;

Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 2016, n. 188, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2016, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2017 approvato dal Consiglio nella seduta del 15 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello Statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS;

Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2017, deliberato dal Consiglio dell'IVASS il 9 maggio 2017;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2017, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Vista la comunicazione del 23 maggio 2017, n. 0100997/17, con la quale l'IVASS comunica che il Direttorio integrato ha proposto le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2017 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2017 all'IVASS

1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinata come segue:

a) sezione A - agenti di assicurazione:

persone fisiche: € 47,00;

persone giuridiche: € 270,00;

b) sezione B - broker:

persone fisiche: € 47,00;

persone giuridiche: € 270,00;

c) sezione C:

produttori diretti: € 18,00;

d) sezione D banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:

banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: € 9.600,00;

banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: € 6.950,00;

banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: € 2.350,00.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico intermediari alla data del 30 maggio 2017.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2017

Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, per l'anno 2017, sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2017

Il Ministro: PADOAN

17A05593

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Bioqualità di Icardi Laura», in Guarene, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 294 del 16 dicembre 2013 con il quale il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (Cuneo), corso Asti n. 27, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 luglio 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, ubicato in Guarene (Cuneo), corso Asti n. 27, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bioqualità di Icardi Laura, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Numero di perossidi/ Index of peroxides	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegato III

17A05442

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2017.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il decreto regionale dirigenziale n. 40 del 18 luglio 2017 della Regione Campania, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata agraria 2017 di anticipare al 20 luglio la raccolta dei pomodori della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli;

Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della Regione Campania emerge con chiarezza che le particolari condizioni climatiche verificatesi durante l'anno hanno prodotto un anticipo della fase di maturazione dei frutti destinati alla produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4 prevede l'inizio della raccolta compresa tra il 30 luglio ed il 30 settembre e che il mantenimento di questa data, nell'annata agraria 2017, comprometterebbe la qualità dei frutti alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», ai sensi del citato art. 53 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata di raccolta 2017 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 19 luglio 2017

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta (DOP) «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» è riservata al pomodoro che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalle norme del presente disciplinare di produzione e trasformazione.

Art. 2.

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», senza altra qualificazione, è riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante delle varietà S. Marzano 2 e KIROS (ex Selezione Cirio 3). Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro anche linee ottenute a seguito di miglioramento genetico delle suddette varietà, sempre che, sia il miglioramento che la coltivazione, avvengano nell'ambito del territorio così come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.

Art. 3.

Il pomodoro ottenuto dalle varietà S. Marzano 2 e KIROS o di linee migliorate, per avvalersi della denominazione di origine protetta (DOP): «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» deve essere prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende industriali entrambi ricadenti nelle aree territoriali così delimitate:

Provincia di Salerno:

L'intero territorio dei comuni di S. Marzano, Scafati, S. Valentino Torio;

Comune di Baronissi: a nord dal Km 10 della strada «S.S. 88» - confine territorio Comune di Fisciano, Ponte S. Chirico - abitato Orignano, ad ovest dal Km 10 della Statale 88 - Località Cariti al di sopra della S.S. 88 - Casa Fumo - Casa Mari - CasaI Siniscalco - 100 m. al di sopra della strada S.S. 88, ad est dell' abitato di Orignano - Masseria Petrone - Casa Faiella - S. Maria delle Grazie - Strada Comunale S. Agnese e Caprecano a sud da Casa Siniscalchi - Casa Napoli sotto Monticello - Casa Staccarulo - Stradina Comunale Staccarulo e abitato Caprecano.

Comune di Fisciano: da località Baliano, i territori, ad est del proprio confine al Km 12 della S.S. 88, segue limite comunale fino alla località Piazza di Pandola, Madonna del Soccorso, Canfora, Pizzolano, Bivio Strada Villa, La Sala, Bivio Strada Carpineta, Località Cappuccino, Borgo Penta, fino a località Bolano.

Comune di Mercato S. Severino: zona nord compresa all'interno della strada provinciale Cimitero - Pendino - Costa - Priscoli - Torello - Carifi - Galdo - Ciorani - Piedimonte - Torrente Lavinaro - Capocasale S. Vincenzo - Centro abitato Mercato San Severino - S.S. 88 - Pandola - Acigliano - S. Mango - Confine territorio Avellino - Ferrovia fino a centro abitato Mercato S. Severino (territorio compreso tra la ferrovia e la strada S.S. Nazionale) fino a Grafone; zona sud compresa fra la frazione Curteri - S. Angelo - Ospizio - Piazza del Galdo - S. Eustachio (territorio compreso tra la Nazionale e la Provinciale Pendino) - Costa - Casa Lombardi.

Comune di Siano: da località Torello - Limite comunale - strada Castel S. Giorgio Siano - verso nord - centro abitato Siano - Cimitero - Campomanfoli fino a ricongiungersi con Torello.

Comune di Castel S. Giorgio: da Codola - lungo il confine comunale fino a S. Maria a favore - da qui per Aiello - Campo Manfoli - lungo il confine comunale fino a Torello. Da Frazione S. Croce tutta la zona a sud della S.S. 266 fino a ricongiungersi con Codola.

Comune di Roccapiemonte: intero territorio comunale con esclusione della zona ad est della strada provinciale Camerelle - S. Severino.

Comune di Nocera Superiore: zona nord - da Masseria La Starza - Strada Provinciale S. Maria delle Grazie - Sant'Onofrio - Croce Mallone - Iroma - Materdomini - ad ovest da Masseria La Starza per tutto il confine con il Comune di Nocera Inferiore fino a Croce S. Pietro. Ad est dalla frazione Materdomini - Strada Prov. le Materdomini - Casa Rinaldi - Pecorari - Linea Ferroviaria fino al confine territorio Cava dei Tirreni - Loc. Camerelle. A sud tutta la zona sottostante la S.S. 18 e Torrente Cavaiola, con inizio da confine territorio Nocera Inferiore e fino al confine con Cava dei Tirreni.

Comune di Nocera Inferiore: l'intero territorio comunale con esclusione del centro urbano e dell'intera zona a sud della S.S. 18.

Comune di Sarno: l'intero territorio comunale con esclusione della zona N. E. del tracciato: sorgente S. Marino, Masseria Scarola, Ponte Alaria, centro urbano, cimitero, S. Maria della Foce, La Marmora, fino al confine prov.le.

Comune di Pagani: l'intero territorio comunale con esclusione della zona sud della strada S. Lorenzo - Pagani.

Comune di S. Egidio Monte Albino: l'intero territorio comunale con esclusione della zona a sud della strada intercomunale Angri - Pagani.

Comune di Angri: l'intero territorio comunale con esclusione dell'intera zona a sud dell'acquedotto dell'Ausino.

Provincia di Avellino:

Comune di Montoro Superiore: da Sud - frazione di Caliano - Strada per S. Eustachio, casa Castello. Ad Est verso Cimitero - località Mercatello. Ad Est segue il confine comunale fino a ricongiungersi con località Caliano.

Comune di Montoro Inferiore: da Sud - località P.zza di Pandola seguendo limite prov. le verso Est, incrocio con linea ferroviaria fino all'incrocio con S.S. 88. Segue zona Ovest S.S. 88 fino al limite abitato, Preturo - strada ferrata. Zona Ovest fino a Ponte di Borgo - segue fino ad abitato Borgo - località Marcatello, e da qui verso Sud lungo confine territorio comunale fino ad incrocio strada comunale Piano - S. Pietro.

Prosegue a Sud per Ponte Leone fino a ricongiungersi con P.zza di Pandola.

Provincia di Napoli:

L'intero territorio dei comuni di Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, S. Antonio Abate, S. Maria La Carità, Striano.

Comune di Gragnano: da frazione S. Leone segue strada Prov.le Gragnano - Pimonte - Castellammare di Stabia - Pompei - S. Antonio Abate - Lettere fino a ricongiungersi con la frazione S. Leone.

Comune di Castellammare: da strada comunale Gragnano - Castellammare di Stabia con inizio confine territorio Gragnano località Sommozzariello, segue linea ferroviaria fino a località Muscariello, devia a Est verso località Tavemola fino a masseria di Somma e continua lungo il confine comunale fino a ricongiungersi con località Sommozzariello.

Altri Comuni: Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano, Castelcisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, NoIa, Palma, Pomigliano, Scisciano, S. Vitaliano.

L'area sopraddetta è riportata nella cartina della Provincia di Salerno con propaggine nelle province di Napoli e Avellino ed è stata perimetrata sulle carte dell'I.G.M.I. a125.000 che fanno parte integrante del presente Disciplinare. Tutti i comuni sono inclusi nell'Agro Sarnese-Nocerino e zone viciniori e sono interessati, per la parte di pianura e come utilizzazione, alla zona seminativa irrigua o irrigabile.

La parte collinare o a basso rilievo è naturalmente esclusa, non essendo irrigua.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione del pomodoro di cui all'art. 3 devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al pomodoro le proprie caratteristiche descritte nel successivo art. 5.

Dal punto di vista morfologico, il comprensorio dell'Agro Sarnese-Nocerino si estende nella pianura del Sarno che è ricoperta per la maggior parte da materiale piroclastico di origine vulcanica.

Dal punto di vista strettamente pedologico, i terreni dell'Agro Sarnese-Nocerino si presentano molto profondi, soffici, con buona dotazione di sostanza organica ed un'elevata quantità di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile.

L'idrologia del territorio è molto ricca per la presenza di numerose sorgenti e di abbondanti falde a diversa profondità. L'acqua per uso irriguo, in genere viene derivata da pozzi che si alimentano direttamente dalla falda freatica.

Circa il clima, l'Agro Sarnese-Nocerino risente della benefica influenza del mare. Le escursioni termiche non sono notevoli e qualora il termometro scende al disotto dello zero, non vi permane a lungo; la grandine è una meteora piuttosto rara. I venti dominanti sono il Maestro del Nord e lo Scirocco del Sud. Le piogge sono abbondanti in autunno, inverno e primavera; scarse o quasi nulle nell'estate. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l'umidità relativa dell'aria si mantiene piuttosto alta. II trapianto, di norma, si esegue nella 1° quindicina del mese di aprile, però può protrarsi fino alla 1° decade di maggio.

II sesto di impianto deve essere minimo di 40 cm sulla fila e 110 cm tra le file;

La forma di allevamento esclusiva deve essere quella in verticale con tutori idonei e fili orizzontali. Sono ammesse, oltre alle normali pratiche colturali, sia la spollonatura che la cimatura. È consentita la coltivazione in ambienti protetti al fine di proteggere le coltivazioni dall'attacco di parassiti e insetti nocivi.

È vietata ogni pratica di forzatura tendente ad alterare il ciclo biologico naturale del pomodoro, con particolare riguardo alla maturazione.

La raccolta dei frutti è compresa tra il 20 luglio ed il 30 settembre e deve essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in più riprese.

I frutti raccolti devono essere sistemati e trasportati in contenitori di plastica, la cui capienza va da 25 a 30 Kg. Per il trasporto all'industria di trasformazione, le bacche arrivate al centro di raccolta aziendale e/o collettivo possono successivamente essere trasferite in cassoni, singolarmente identificati, in quantità non superiore a 2,5 quintali.

La resa massima è di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non raggiunge valori superiori all'80%.

Dal punto di vista produttivo le principali operazioni tecnologiche previste per la preparazione dei prodotti industriali (pelati) sono le seguenti:

pomodori pelati interi: Lavaggio e Cernita - Pelatura - Separazione pelli - Cernita prodotto - lnscatolamento - Aggiunta liquido di Governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - Aggraffatura - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione;

pomodori pelati a filetti: Lavaggio e Cernita - Pelatura - Separazione pelli - Cernita prodotto - filettatura - sgrondatura - Inscatolamento - Aggiunta liquido di Governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - Aggraffatura - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.

Art. 5.

La pianta e le bacche del pomodoro della varietà S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate, come precisato all'art. 2, ammesse alla trasformazione per la produzione del «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» a denominazione di origine protetta - DOP - devono presentare i seguenti requisiti:

1) Caratteristiche della pianta

sviluppo indeterminato di qualunque statura, con esclusione dei tipi indeterminati;

fogliame ben ricoprente le bacche;

maturazione scalare;

bacche acerbe con «spalla verde».

2) Caratteristiche della bacca del prodotto fresco idoneo alla pelatura:

Standard 1:

a) bacca con due o tre logge, forma allungata parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

b) sezione trasversale angolata;

c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 + 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);

d) assenza di peduncolo;

e) colore rosso tipico della varietà;

f) facile distacco della cuticola;

g) ridotta presenza di vuoti placentari;

h) p H non superiore a 4,50;

i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 4,0%;

l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).

Standard 2:

a) bacca con due o tre logge, forma allungata cilindrica tendente al piramidale con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

b) sezione trasversale tondeggiante;

c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 + 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);

d) assenza di peduncolo;

e) colore rosso tipico della varietà;

f) facile distacco della cuticola;

g) ridotta presenza di vuoti placentari;

h) p H non superiore a 4,50;

i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 4,0%;

l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).

Per entrambi gli standard sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a)* frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varietà, purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *d)*: peduncoli: massimo l'1% dei frutti;

al punto *e)*: area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *i)* è ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20° C una tolleranza di -0,2.

Art. 6.

La denominazione d'origine protetta - DOP - «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» designa i frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura di bacche aventi le caratteristiche previste dall'art. 5 punto 2) provenienti dalle coltivazioni effettuate nelle zone tipiche indicate nell'art. 3. Il prodotto trasformato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti minimi:

Pomodori pelati interi:

colore rosso tipico della varietà, valutato con metodo visivo; è ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessi più del 5% del campione considerato;

assenza di odori e sapori estranei;

assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;

peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 65% del peso netto;

essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 65% del peso del prodotto sgocciolato;

residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C uguale o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %;

media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;

il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di Governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%;

il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di Governo) non deve essere superiore a 0,4 g/Kg;

il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;

è consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri è considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);

è consentita l'aggiunta di foglie di basilico;

è consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto;

è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varietà S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate, prodotti nell'Agro Sarnese-Nocerino.

Pomodori pelati a filetti:

colore rosso tipico della varietà, valutato con metodo visivo; è ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessi più del 5% del campione considerato;

assenza di odori e sapori estranei;

assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;

peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 65% del peso netto;

tagliati longitudinalmente a spicchi;

residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C uguale o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %;

media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 c mq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;

il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di Governo) non deve superare i1 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%;

il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di Governo) non deve essere superiore a 0,4 g/Kg;

il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;

è consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri è considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);

è consentita l'aggiunta di foglie di basilico;

è consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto;

è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varietà S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate prodotti nell'Agro Sarnese-Nocerino.

Art. 7.

Il «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» -DOP- può essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta standard D. R. F. (Doppia riduzione a freddo).

Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma comunque idonee al prodotto in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, scelto, selezionato, superiore, tipo, ecc.».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e consumatore.

Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attività nel territorio di cui all'art. 3, devono includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni:

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino;

Denominazione di Origine Protetta - DOP;

Pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti;

il nome dell'azienda produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuto in conformità alle norme vigenti;

la campagna di raccolta e trasformazione;

la data di scadenza.

Deve altresì figurare il simbolo grafico specifico (Logo) di seguito descritto:

Descrizione del Logo:

Cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinché le immagini siano di facile comunicazione. I colori sono primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in primo piano. Ad essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per dare solarità all'immagine tutta; dal basso verso l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio. La dicitura «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» è stata posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco.

Al centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo di pomodoro S. Marzano.

Caratteristiche tecniche:

Font usato per il testo: Gill Sans MT Condensed

Colori nominati:

c: 24 m: 99 y: 97 k: 0

c: 100 m: 0 y: 100 k: 100

c: 4 m: 16 y: 83 k: 0

c: 32 m: 45 y: 99 k: 1

c: 100 m: 20 y: 0 k: 0

c: 15 m: 4 y: 15 k: 0

c: 7 m: 12 y: 18 k: 0

c: 16 m: 7 y: 7 k: 0

I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile, indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, così da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.

Art. 9.

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un Organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992. Tale struttura è l'Organismo di controllo IS.ME. CERT.- Istituto mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, via G.Porzio centro Direzionale Isola G/1 - 80143 Napoli, tel. 0817879789, Fax: 0816040176, e-mail: infosmecert.it

A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», sono iscritti nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato Organismo di controllo.

Le aziende di trasformazione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» devono essere iscritte in altro apposito Registro, tenuto e aggiornato dal predetto organismo di controllo.

17A05443

DECRETO 25 luglio 2017.

Proroga delle comunicazioni in materia di pesca sportiva.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alle politiche agricole alimentari e forestali

Visto regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga reg.(CE) n. 1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

Visto regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto regolamento (UE) della Commissione europea dell'8 aprile 2011, n. 404, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1224/2009;

Visto regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;

Visto decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

Visto decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente «Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2011, n. 24;

Visto decreto ministeriale 22 dicembre 2014 con il quale stata prorogata la validità delle comunicazioni riguardanti la pesca sportiva sino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 2014 e 22 dicembre 2014, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 35 del 12 febbraio 2015 e n. 1 del 2 gennaio 2015;

Visto decreto ministeriale 23 marzo 2016 con il quale stata prorogata al 31 dicembre 2016 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Visto decreto ministeriale 17 gennaio 2017 con il quale sono delegate al Sottosegretario di Stato on. le Giuseppe Castiglione, tra le altre, le funzioni relative alle materie riguardanti comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2017;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del decreto recante le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validità delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sull'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa;

Decreta:

Articolo unico

1. La validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, e prorogata al 31 dicembre 2017.

2. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresì, ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca da terra e hanno validità sino al 31 dicembre 2017;

3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

Questo decreto immediatamente efficace e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

17A05438

DECRETO 25 luglio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Insalata di Lusia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1137 della Commissione del 25 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 311 del 26 novembre 2009 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia»;

Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 170 del 23 luglio 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Insalata di Lusia»;

Visto il decreto del 1° luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 167 del 21 luglio 2014, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Insalata di Lusia»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA con nota del 16 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 4874 del 16 giugno 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la IGP «Insalata di Lusia»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 5 luglio 2011 e confermato da ultimo con decreto 1° luglio 2014, al Consorzio di tutela dell'Insalata di Lusia IGP con sede legale in Rovigo, c/o CCIAA di Rovigo P.zza Garibaldi n. 6, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Insalata di Lusia»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05472

DECRETO 26 luglio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Piave».

IL DIRIGENTE della PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (UE) n. 443 della Commissione del 21 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Piave»;

Visto il decreto del 27 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 189 del 16 agosto 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Piave»;

Visto il decreto del 7 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 177 del 1° agosto 2014, con il quale è stato confermato al Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Piave»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA a mezzo pec in data 8 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 45289), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Piave»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Piave»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 27 luglio 2011 e confermato con decreto 7 luglio 2014, al Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP con sede legale in Busche di Cesiomaggiore (BL), Via Nazionale n. 57/A, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Piave»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 luglio 2011 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A05473

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 luglio 2017.

Abilitazione degli organismi di ispezione titolari di abilitazioni con scadenza nell'anno 2017 ad operare in regime di proroga fino alla data del 28 febbraio 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, l'art. 6, comma 2 e l'art. 7, comma 1;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2002;

Vista la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;

Vista la Guida CEI 0-14 - Guida all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 - relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

Visto il decreto legislativo n. 159/2011. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

Visti i decreti direttoriali del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, di abilitazione agli organismi a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

Tenuto conto di quanto richiamato nell'art. 2, comma 3 della direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002, laddove si stabilisce che l'abilitazione e rilasciata per una durata quinquennale;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 febbraio 2017 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2017 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Ritenuto opportuno, nelle more del completamento degli adempimenti amministrativi funzionali alla ripresa delle attività proprie della Divisone competente, di garantire la continuità operativa degli organismi già titolari di abilitazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, con scadenza nell'anno 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli Organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza nell'anno 2017 sono abilitati ad operare in regime di proroga fino alla data del 28 febbraio 2018 e devono, entro la data del 30 novembre 2017, produrre la documentazione, relativa all'istanza di rinnovo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in conformità alla direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 implementata sulla base dei criteri stabiliti dalla Guida CEI 0-14 e relativi allegati.

2. A tale adempimento sono tenuti anche gli Organismi di ispezione che nel 2017 hanno già ottenuto decreto di rinnovo quinquennale.

3. Gli Organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza nelle annualità successive al 2017, devono produrre la documentazione di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2018.

Art. 2.

1. Gli Organismi di ispezione di cui al comma 1 del presente decreto che non producono la citata documentazione entro il termine perentorio del 30 novembre 2017 saranno destinatari di un provvedimento di revoca della proroga.

2. Gli Organismi di ispezione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del presente decreto che non producono la citata documentazione entro il termine perentorio del 30 giugno 2018 sono destinatari delle comunicazioni e conseguenti provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1 della direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è consultabile integralmente sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/organismi-abilitati-alle-verifiche

Roma, 13 luglio 2017

Il direttore generale: FIORENTINO

17A05440

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 luglio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Parsabiv», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1347/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione n. 346/2017 del 20 febbraio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Amgen Europe B.V. ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045182060/E, 045182058/E, 045182033/E, 045182096/E, 045182108/E, 045182110/E, 045182019/E, 045182072/E, 045182021/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 aprile 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22 maggio 2017;

Vista la deliberazione n. 12 in data 22 giugno 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Parsabiv è indicato per il trattamento dell'iperparatiroidismo secondario (SHPT) in pazienti adulti con malattia renale cronica (CKD) in emodialisi.

Il medicinale PARSABIV nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 5 mg - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 ml - 6 flaconcini - A.I.C. n. 045182060/E (in base 10) 1C2V3D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 246,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 406,00.

Confezione: 5 mg - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 045182058/E (in base 10) 1C2V3B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 67,67.

Confezione: 2,5 mg - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 0,5 ml - 12 flaconcini - A.I.C. n. 045182033/E (in base 10) 1C2V2K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 246,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 406,00.

Confezione: 10 mg - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 2 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 045182096/E (in base 10) 1C2V4J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 82,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 135,33.

Confezione: 10 mg - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 2 ml - 6 flaconcini - A.I.C. n. 045182108/E (in base 10) 1C2V4W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 492,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 812,00.

Confezione: 10 mg - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 2 ml - 12 flaconcini - A.I.C. n. 045182110/E (in base 10) 1C2V4Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 984,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1623,99.

Confezione: 2,5 mg - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 0,5 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 045182019/E (in base 10) 1C2V23 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 33,83.

Confezione: 5 mg - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 ml - 12 flaconcini - A.I.C. n. 045182072/E (in base 10) 1C2V3S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 492,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 812,00.

Confezione: 2,5 mg - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 0,5 ml - 6 flaconcini - A.I.C. n. 045182021/E (in base 10) 1C2V25 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 123,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 203,00.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del SSN (ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il *SSN)* sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Parsabiv» è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: specialisti in nefrologia e centri dialisi individuati dalle regioni (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05422

DETERMINA 19 luglio 2017.

Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Oralair». (Determina n. 1350/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 9 febbraio 2015, n. 109/2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2015, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Oralair»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22-23-24 maggio 2017;

Determina:

Art. 1.

Compensazione ripiano eccedenza

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale ORALAIR, nel periodo marzo 2016-febbraio 2017, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due *tranche* di eguale importo, rispettivamente la prima entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione, la seconda entro i successivi 90 giorni.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *Pay-back* 5% - alle regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità medicinale "Oralair" - determinazione n. 1350/2017»;Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

RIPARTIZIONE REGIONALE
DEL RIPIANO DELLO SFONDAMENTO DEL TETTO DI SPESA

Ditta: Stallergens

Specialità medicinale: ORALAIR

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 65,75	€ 32,88
Basilicata	€ 6.986,00	€ 3.493,00
Calabria	€ 55.871,58	€ 27.935,79
Campania	€ 13.058,80	€ 6.529,40
Emilia-Romagna	€ 56.446,90	€ 28.223,45
Friuli-Venezia Giulia	€ 6.213,43	€ 3.106,72
Lazio	€ 52.896,36	€ 26.448,18
Liguria	€ 4.444,80	€ 2.222,40
Lombardia	€ 307.682,20	€ 153.841,10
Marche	€ 24.377,04	€ 12.188,52
Molise	€ 821,88	€ 410,94
Piemonte	€ 103.770,90	€ 51.885,45
Provincia autonoma Bolzano	€ 35.225,89	€ 17.612,94
Provincia autonoma Trento	€ 14.662,39	€ 7.331,19
Puglia	€ 50.134,84	€ 25.067,42
Sardegna	€ 0,00	€ 0,00
Sicilia	€ 22.979,84	€ 11.489,92
Toscana	€ 38.694,23	€ 19.347,12
Umbria	€ 7.396,94	€ 3.698,47
Valle d'Aosta	€ 5.161,42	€ 2.580,71
Veneto	€ 111.545,91	€ 55.772,95
Italia	€ 918.437,10	€ 459.218,55

17A05423

DELIBERA 28 luglio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Tagrisso», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1403/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal SSN tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione n. 832/2016 del 21 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 del 8 luglio 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Astrazeneca AB ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 044729034/E, 044729046/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 maggio 2017;

Vista la deliberazione n. 12 in data 22 giugno 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: TAGRISSO è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico positivo per la mutazione T790M del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR).

Il medicinale «Tagrisso» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 40 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (alu/alu) 28×1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 044729034/E (in base 10) 1BP0QB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6.110,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10.083,94.

Confezione: 80 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (alu/alu) 28×1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 044729046/E (in base 10) 1BP0QQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 6.110,00.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 10.083,94.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del SSN (ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il *SSN)* sul prezzo *ex factory*, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Cost sharing come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tagrisso» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, pneumologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione, su espressa richiesta della ditta, ha effetto dal giorno 22 agosto 2017, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A05636

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 19 luglio 2017.

Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 18/SEZAUT/2017/INPR).

LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 19 luglio 2017;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la nota n. 2802 del 12 luglio 2017, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore consigliere Alfredo Grasselli;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti lo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2016 e le relative linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 19 luglio 2017.

Il Presidente: DE GIROLAMO

Il relatore: GRASSELLI

Depositata in segreteria il 21 luglio 2017.

Il dirigente: PROZZO

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 170, DELLA legge 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006), E DELL'ART. 1, COMMA 3 DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

1. Con le presenti linee guida, relative al bilancio d'esercizio 2016, si opera una revisione dei precedenti analoghi documenti adottati per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Dalla costruzione di un articolato impianto conoscitivo deriva la possibilità, per le sezioni regionali della Corte dei conti, di effettuare adeguate verifiche secondo un collaudato modello di controllo.

In tale contesto, le linee guida assumono la forma di questionario e si pongono nel segno della continuità con i principi già affermati e ribaditi in occasione delle passate edizioni. Le modifiche sono state ridotte all'essenziale, in relazione alle novità normative ed eliminando quesiti non più attuali.

2. Nel rinviare a quanto già ripetutamente illustrato nelle precedenti edizioni circa i principi e i criteri cui si ispirano le linee guida in esame, e le correlate attività di verifica, si ritiene opportuno rammen-

tare che «l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto l'eventuale preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti sanitari, con riferimento a programmi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 6 marzo 2014, ha ritenuto la legittimità costituzionale di detta norma (per contro censurata per la parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti delle regioni, poiché riferibili alla produzione legislativa delle regioni), in quanto gli esiti impeditivi del controllo delle sezioni regionali sugli enti del servizio sanitario «sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti».

Al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione (da ritenere di stretta interpretazione, non applicabile né in via analogica, né in via estensiva), e cioè mancata copertura di programmi di spesa o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, resta operante il criterio del «controllo collaborativo» sancito dall'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da una consolidata giurisprudenza costituzionale» (del. n. 15/SEZAUT/2012/INPR).

3. Le Linee guida, strumento essenziale per una proficua, efficace e sinergica collaborazione tra la Corte dei conti e gli organi di controllo interno, favoriscono una condivisione delle informazioni contabili ed extracontabili e sviluppano un patrimonio informativo omogeneo per i diversi ambiti gestionali oggetto di controllo. La complessità delle gestioni sanitarie e la loro incidenza sulla finanza pubblica, determina la necessità di delineare «piste di verifica» per i collegi dei revisori dei conti e per le sezioni regionali di controllo.

Gli aggiornamenti delle linee guida per il bilancio 2016 recepiscono le novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che, sinteticamente, hanno riguardato: i piani di rientro degli enti del Servizio sanitario nazionale; l'acquisizione, attraverso Consip o centrali regionali di committenza, di determinate categorie di beni e servizi; la prevenzione e gestione del rischio sanitario (*«risk management»*).

Per quanto possibile, nella revisione dei quesiti si è avuto cura di evitare appesantimenti e di semplificare gli oneri informativi, evitando di chiedere notizie già contenute in specifiche banche dati pubbliche: in quest'ottica, è stato semplificato il prospetto di rilevazione degli organismi partecipati dagli enti sanitari, in quanto, a seguito delle intese con il MEF – Dipartimento del Tesoro, i dati relativi agli organismi partecipati saranno acquisiti dalla banca dati gestita dal predetto Dipartimento, adeguata anche alle esigenze istruttorie della Corte dei conti. Gli organi di revisione dovranno comunque controllare la coerenza delle informazioni inserite dagli enti nella predetta banca dati con quelle rilevabili dalla documentazione oggetto di verifica. Nel caso di omessa o incompleta comunicazione dei dati, i revisori dovranno segnalare alla competente struttura dell'Ente la necessità di inserire le informazioni carenti.

Al fine di poter esercitare l'attività di controllo, i revisori dovranno accreditarsi sul portale tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/ come utenti dell'applicativo «Partecipazioni» per l'ente di riferimento, seguendo la procedura guidata di registrazione e consultando le istruzioni reperibili sul medesimo sito.

4. Il questionario è articolato come indicato di seguito:

istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario;

indice;

dati identificativi dell'ente, dimensione demografica e strutture di ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi giacché indispensabili per la gestione del database (denominazione dell'ente, codice fiscale, Regione e tipologia di ente);

la parte prima (domande preliminari) reca quesiti i cui elementi di risposta consentono un primo sommario esame alle sezioni regionali;

la parte seconda contiene il conto economico secondo il modello CE approvato dal Ministero della salute (*cfr.* il decreto ministeriale 15 giugno 2012 e, da ultimo, il decreto ministeriale 30 marzo 2013) ai fini delle comunicazioni al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), nonché domande e prospetti riguardanti la situazione economica, con approfondimenti su temi particolari; il prospetto del conto economico è integrato anche con i dati relativi al documento previsionale economico, per il confronto tra i risultati di consuntivo e i dati programmatici (lo scostamento è calcolato automaticamente). Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformità dei dati del bilancio d'esercizio con quelli del modello C.E., quinta comunicazione al Ministero della salute, e con quelli del modello allegato alla nota integrativa;

la parte terza contiene lo stato patrimoniale secondo il modello SP approvato dal Ministero della salute, nonché domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari; ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformità dei dati dello stato patrimoniale con quelli del modello allegato alla nota integrativa. Per quanto riguarda la parte relativa alle partecipazioni (pag. 39, punto 4 delle domande specifiche sullo stato patrimoniale), si chiede l'elenco degli organismi partecipati dall'ente, la quota di partecipazione e la verifica della coerenza delle informazioni allegate al bilancio d'esercizio con quelle presenti nella banca dati del MEF - Dipartimento del Tesoro;

chiudono le attestazioni finali, distinte a seconda che la relazione - questionario sia stata redatta dal Collegio sindacale, per gli enti dei servizi sanitari regionali, o dal Terzo certificatore, per la Gestione sanitaria accentrata, ove istituita (art. 22, comma 3, lettera *d)*, decreto legislativo n. 118/2011);

in calce al documento sono previsti fogli di lavoro per eventuali annotazioni, ove i compilatori ritengano necessarie ulteriori precisazioni, non riportabili nello schema così come predisposto.

5. Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, restano quelli già individuati con riferimento ai bilanci d'esercizio a partire dal 2012 e cioè:

Azienda sanitaria locale;

Azienda ospedaliera;

Policlinici universitari;

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Agenzie regionali per l'emergenza sanitaria;

Gestioni sanitarie accentrate;

Ospedali classificati, se ritenuti dalle sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali.

6. Le sezioni di controllo con sede nelle regioni e province a statuto speciale, ove ne ricorra l'esigenza, potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarità della disciplina legislativa locale, e secondo modalità con questa conferenti, fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti ai fini dell'alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale.

Resta comunque facoltà delle sezioni regionali effettuare tutti gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari.

7. Per consentire la gestione informatica dei questionari ed evitare duplicazioni di richieste, è indispensabile:

a) utilizzare esclusivamente il *file* del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il formato originale per l'invio (in particolare, il *file* non deve essere convertito in formati immagine, ma utilizzato così come scaricato);

b) nominare il *file* secondo il seguente criterio: 16_regione_nome azienda (esempio: 16_Veneto_azienda ospedaliera Padova);

c) inviare il questionario unicamente per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it

d) nel caso in cui a seguito dell'istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente inseriti nel questionario siano stati modificati, è necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito di posta elettronica sopra indicato; le sezioni regionali verificheranno l'esecuzione dell'adempimento.

Istruzioni per la compilazione e l'invio della relazione-questionario Enti del Servizio sanitario nazionale - Bilancio di esercizio 2016

1 **Prima di compilare il questionario leggere attentamente le linee guida e queste istruzioni.**

2 Utilizzare esclusivamente il *file nel* formato *originale* scaricabile dal sito istituzionale della Corte dei conti, senza apportarvi alcuna modifica al contenuto e al formato (in particolare, non inviare il questionario in formato immagine o *pdf*). Il *file* è predisposto per consentirne il riversamento in un *database,* ed ogni modifica lo renderebbe inutilizzabile a tale fine, costringendo alla richiesta di una nuova e corretta compilazione.
Nell'ipotesi in cui si ritenga che una parte del questionario non sia del tutto idonea a rappresentare situazioni peculiari potranno essere utilizzati i fogli "Annotazioni" per esplicitare tutte le osservazioni ritenute utili.

3 **Il *file* dovrà essere nominato secondo il seguente criterio: 16_regione_nome azienda (esempio: 16_Veneto_azienda ospedaliera Padova)**

4 Il questionario **dovrà essere inviato unicamente per posta elettronica** all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, **contestualmente**, all'indirizzo: **documentazione.serviziosanitario@corteconti.it**

5 Nel questionario la colorazione delle celle indica la loro editabilità o meno:
- le celle in *rosso* indicano la presenza di un menù a tendina dal quale scegliere una risposta tra quelle indicate;
- le celle in *giallo* vanno compilate;
- le celle in *lilla* non sono editabili in quanto contengono formule che restituiscono totali e/o importi comunque calcolati;
- le celle in *azzurro* non sono editabili.

Nei prospetti C.E. e S.P. indipendentemente dalla colorazione vanno compilate tutte le celle, escluse quelle bloccate in quanto contenenti formule.

6 Nelle celle di colore *rosso* è stata predisposta una modalità per fornire le risposte. Selezionando la cella rossa apparirà una freccia rivolta verso il basso che permetterà di scegliere la risposta. E' necessario utilizzare il menù a tendina, che diventerà di colore giallo una volta scelta la risposta tra quelle disponibili.

7 Le celle in *lilla* che contengono una formula risultato di operazioni, effettuate su altre celle, prima dell'inserimento dei relativi importi si presentano con un formato di "0". Di conseguenza tali celle presenteranno un valore numerico significativo una volta compilate le celle che contribuiscono alla formulazione del calcolo.

8 Le celle di controllo di colore *azzurro* presentano un commento che indica se vi è corrispondenza tra la cella compilata e il corrispondente importo inserito nel conto economico o nello stato patrimoniale.

9 I dati debbono essere forniti in euro con arrotondamento all'unità. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

10 Il formato delle celle per gli importi è preimpostato con la separazione delle migliaia. Ad esempio, scrivendo 1000 verrà visualizzato nella forma: 1.000.

11 **Le celle nella pagina 1 sono necessarie per l'identificazione dell'ente e la gestione informatica del questionario. L'omessa compilazione di uno dei campi comporta il permanere dell'avviso "attenzione dati identificativi dell'ente incompleti".**

12 Per la compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale si deve fare riferimento al bilancio d'esercizio del 2016 approvato con delibera del Direttore dell'Ente, indipendentemente dall'intervenuta approvazione da parte degli organi regionali.

13 Nel questionario sono utilizzati i modelli di rilevazione di conto economico e di stato patrimoniale conformi a quelli approvati con D.M. del 15.06.2012 e D.M. 30.03.2013 per consentire una riclassificazione omogenea, per tutti gli enti, dei dati dell'ultimo bilancio approvato come indicato nel punto 12.

14 Per eventuali chiarimenti sulle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale, si può far riferimento alle linee guida che integrano il modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale stabilito dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto ministeriale del 15 giugno 2012 pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

15 I dati relativi agli organismi partecipati, per l'esercizio 2015, saranno acquisiti per il tramite dell'applicativo Partecipazioni implementato dal MEF - Dipartimento del Tesoro, riconfigurato anche per sopperire alle esigenze istruttorie della Corte dei conti.
I prospetti che seguono sono, pertanto, semplificati rispetto agli omologhi degli anni precedenti. I revisori degli enti dovranno comunque controllare la coerenza delle informazioni inserite dagli enti nella banca dati del predetto Dipartimento del Tesoro (ai sensi del d.l. n. 90/2014, art. 17, co. 4) con quelle rilevabili dalla documentazione oggetto di verifica da parte dell'Organo di revisione. Nel caso di omessa o incompleta comunicazione dei dati, i revisori dovranno segnalare alla competente struttura dell'Ente la necessità di inserire le informazioni carenti.
Al fine di poter esercitare l'attività di controllo, dovranno accreditarsi sul Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/ come utenti dell'applicativo Partecipazioni per l'ente di cui sono revisori, seguendo la procedura guidata di registrazione e consultando le istruzioni reperibili sul medesimo sito.

LINEE GUIDA 2017 - RELAZIONE-QUESTIONARIO ENTI SSN BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

Indice

QUESTIONARIO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, co. 170, Legge 266/2005)

del Collegio sindacale dell'Azienda/Terzo certificatore dell'Azienda

sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione:

Nel caso di Terzo certificatore specificare le modalità organizzative adottate dalla Regione (*componente o collegio dei revisori dei conti regionale, struttura amministrativa interna indicando quale, incarico esterno, altro*):

Nome: **Cognome:**

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: **Fax:**

Posta elettronica:

Posta elettronica certificata:

<u>Dati identificativi dell'Azienda</u>

Tipologia di Ente **Anno di competenza**

2016

Posta elettronica certificata:

Popolazione al 31/12/2016: **Regione/Prov. Autonoma:** **Codice fiscale dell'Ente:**

se Azienda Sanitaria:

L'azienda ha presidi ospedalieri?

Se SI, quanti e con quanti posti letto?

ATTENZIONE DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE INCOMPLETI

Numero Presidi: **Numero totale posti letto dell'azienda** (valore medio 2016)

se Azienda Ospedaliera:

Numero Presidi: **Numero totale posti letto dell'azienda** (valore medio 2016)

L'Azienda costituisce Azienda ospedaliera – universitaria?

Nota*: Nella tipologia di ente inserire ospedale classificato nell'ipotesi in cui vi sia piena equiparazione agli enti del servizio sanitario regionale

PARTE PRIMA: Domande preliminari
(Importi in euro)

1. Il Collegio si è espresso favorevolmente sul bilancio di esercizio?

1.1. In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

2. Gravi irregolarità

2.1. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e sull'equilibrio del bilancio di esercizio e suggerito misure correttive non adottate dall'azienda?
(In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevata/e e le motivazioni giustificative addotte dall'Azienda, quantificando l'impatto negativo delle irregolarità sui risultati di bilancio)

2.2. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o dei libri contabili?

(In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevata/e)

2.3. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nell'ambito del controllo amministrativo degli atti?

(In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevata/e)

2.4. Quali misure sono state adottate dall'azienda per le irregolarità riscontrate?

2.5. Nell'esame del bilancio il Collegio sindacale ha tenuto conto delle osservazioni contenute nelle delibere della Sezione Regionale di controllo?

3. L'Azienda ha presentato il bilancio d'esercizio in perdita?

3.1. Specificare, nel caso di perdite dell'esercizio, se il Direttore generale ha rappresentato nella relazione sulla gestione le cause e indicato i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale:

3.1.1. Se la risposta è affermativa, rappresentarne sinteticamente il contenuto e la valutazione del Collegio sindacale sulle modalità di copertura e sulla loro attendibilità:

3.2. L'Azienda è stata inserita dalla Regione nell'elenco degli enti soggetti a piano di rientro aziendale ai sensi del co. 525, l. n. 208/2015?

In caso di risposta affermativa, specificare le misure adottate e contenute nel piano di rientro atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta (co. 528, l. n. 208/2015):

3.3. E' stata preventivamente autorizzata da parte della Regione o Provincia autonoma la perdita d'esercizio?

3.3.1. In caso di risposta affermativa, indicare con quale provvedimento o modalità:

3.3.2. per quale importo *(valori in euro):*

3.3.3. indicare lo scostamento della perdita in caso di risultato peggiore rispetto alla perdita autorizzata *(valori in euro):*

Quesiti da 4 a 4.4: da compilarsi solo per la GSA

4. Nel caso in cui la Regione abbia istituito la GSA, il terzo certificatore:

4.1. ha verificato la regolare tenuta del libri contabili e della contabilità della GSA?

4.2. ha verificato la riconciliazione dei dati della GSA con le risultanze del bilancio finanziario della Regione?

4.3. ha effettuato le verifiche di cassa con l'istituto tesoriere?

4.4. ha verificato la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità generale?

5. Nell'esercizio si è fatto ricorso a nuovo debito per il finanziamento degli investimenti?

5.1. E' stato rispettato il divieto di cui all'articolo 119, co. 6, della Costituzione?

5.2. L'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016?

5.3 L'azienda ha in essere operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, l. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni (cfr. Delibera Sezione delle autonomie n.15/2017)?

(valori in euro)

Descrizione operazione	*Strumento utilizzato*	*Importo*	*Note*
Leasing immobiliare in costruendo			
Lease-back			
Project financing			
Contratto di disponibilità			
Concessione di costruzione e gestione			
Altro			

6. Il servizio del debito (quota capitale e interessi) relative all'anno 2016, rientrano entro rispettano il limite quantitativo del 15% delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione (art. 2, co. 2-*sexies*, lett. g), d.lgs. n. 502/92)?

6.1. Indicare per l'anno 2016 i seguenti dati:

Servizio del debito (quota capitale + interessi)		
Entrate proprie		

6.1.1. Indicare le voci di conto economico considerate ai fini dell'individuazione delle entrate proprie:

7. Sono state fatte operazione di gestione attiva del debito? (es. rinegoziazione mutui, operazioni in derivati)

7.1. In caso di risposta affermativa, indicare quali:

8. Nel caso in cui l'Azienda abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, è stato rispettato il limite dell'ammontare annuo?

8.1 Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria, compilare la tabella:

Anno	Ammontare anticipazione utilizzata	Limite ammontare annuo
2016		
2015		

8.2. Il Tesoriere ha presentato il rendiconto all'Azienda?

8.2.1. In caso di risposta negativa, l'Azienda ha proceduto a richiederne la compilazione?

9. Esiste una gestione sociale attribuita dai Comuni?

9.1. In caso di risposta affermativa, specificare quale è l'importo: *(importi in euro)*

10. L'Azienda possiede partecipazioni in società o in altri organismi (consorzi, fondazioni, ecc.)?

11. Il Collegio sindacale ha accertato che il sistema amministrativo-contabile (inventari dei cespiti, inventari di magazzino, riconciliazioni crediti e debiti ecc.) fornisca la ragionevole sicurezza che il bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori significativi?

11.1. In caso di risposta negativa, si indichino le lacune evidenziate:

12. Il collegio sindacale ritiene che le strutture di controllo interno presenti in azienda siano adeguate agli obiettivi ed ai principi posti dal d.lgs. n. 286/1999, come modificati ed integrati dal d.lgs. n. 150/2009?

12.1. Precisare la struttura organizzativa del sistema dei controlli interni:

13. Sono operativi presso l'Ente:

13.1. sistemi budgetari?

13.2. sistemi di contabilità analitica?

13.3. Il sistema di contabilità analitica è affidabile e consente le valutazioni cui esso è finalizzato?

13.3.1. In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

14. Nel caso di gestioni contabili diverse da quella ordinaria (es. liquidatoria, stralcio, ecc.), le relative componenti sono state rilevate nel bilancio dell'azienda?

15. Il Collegio sindacale ha provveduto a circolarizzare i principali rapporti di credito e debito:

15.a. con la Regione e le altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale?

15.b. verso i fornitori?

15.c. con l'eventuale centrale di acquisto, azienda *capofila* e/o strutture similari?

16. L'azienda si è adeguata alle disposizioni emanate dalla Regione per adempiere a quanto disposto dall'art. 6, co. 20, del d.l. n. 78/2010?

16.1. In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

17. L'azienda ha allegato i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide al bilancio d'esercizio, così come richiesto dell'art. 77-*quater*, co. 11, del d. l. n. 112/2008?

17.1. Esiste concordanza tra i prospetti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere?

17.2. In caso di discordanza, l'ente ha allegato al bilancio d'esercizio una relazione esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione?

18. Il bilancio di esercizio (Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa) è redatto secondo lo schema definito con DM 20/3/2013?

19. La Nota Integrativa (N.I.) è stata integralmente compilata?

19.1. La N.I. contiene i modelli CE e SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente?

20. Il rendiconto finanziario è stato redatto secondo lo schema definito dal d. lgs. n. 118/2011?

20.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

21. La relazione sulla gestione è stata redatta secondo lo schema definito dal d. lgs. n. 118/2011?

21.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

21.2. La relazione sulla gestione contiene, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, il modello di rilevazione LA completo dell'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza ?

22. Ciascuna voce del piano dei conti dell'azienda è univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE?

23. Il bilancio è stato redatto in ossequio agli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto dal d. lgs. n. 118/2011 e dai relativi provvedimenti attuativi?

24. La Regione/Prov. Aut. ha emanato direttive contabili nei confronti delle aziende?

24.1. Tali direttive sono coerenti con il d. lgs. n. 118/2011 e i relativi provvedimenti attuativi?

25. Il bilancio preventivo 2016 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 25, d.lgs. n. 118/2011?

25.1. In caso di risposta negativa, indicare i disallineamenti e le relative cause:

26. Il bilancio preventivo 2017 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 25, d.lgs. n. 118/2011?

26.1. In caso di risposta negativa, indicare i disallineamenti e le relative cause:

Nota: i quesiti di questa pagina riguardano temi affrontati sotto diversi profili anche nelle pagine 21 e 22.

27. Sono stati adottati i provvedimenti per la riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati, in misura pari, rispetto al valore consuntivato nel 2011, al 2% nel 2016 (art. 15, co. 14, d.l. n. 95/2012)?

27.1 In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

28. Le prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati nel 2016 hanno rispettato i tetti programmati?

28.1 In caso di risposta negativa, elencare sinteticamente le criticità e i motivi ostativi che non hanno permesso il rispetto dei tetti programmati:

28.2 Vi sono in corso contenziosi per prestazioni erogate?

28.3 Indicare l'entità complessiva presunta dei contenziosi in essere al 31 dicembre 2016 (valore in euro):

29. Le strutture private accreditate che operano nel territorio di competenza della ASL erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN sulla base di accordi contrattuali preventivamente sottoscritti?

29.1. In caso di risposta negativa, è stata disposta la sospensione dell'accreditamento istituzionale, come previsto dall'art. 79, co. 1-*quinquies*, del d.l. n. 112/2008?

30. Dalle verifiche effettuate dall'ente è stata riscontrata l'esistenza di contratti con valori di acquisto di beni e servizi superiori di oltre il 20% ai corrispondenti prezzi di riferimento elaborati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. b), d.l. n. 95/2012?

30.1. In caso di risposta affermativa, quantificare numero e valore complessivo dei contratti non rispondenti ai prezzi di riferimento dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici:

a. numero complessivo di contratti:

b. valore complessivo dei contratti:

31. Indicare numero e valore complessivo dei contratti rescissi a seguito di negoziazione infruttuosa, come previsto dal d.l. n. 95/2012:

a. numero complessivo di contratti:

b. valore complessivo dei contratti:

32. L'ente, fermo restando il disposto di cui all'art. 15, co. 13, lett. a), d.l. n. 95/2012 (riduzione del 10% del valore dei contratti e delle connesse prestazioni di beni e servizi), ha rinegoziato i contratti in essere per l'acquisto di beni e servizi al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5% del valore complessivo dei contratti in essere (art. 9-*ter* , co. 1, lett. a), d.l. 78/2015)?

32.1 Quale criterio è stato adottato per conseguire l'obiettivo? (scegliere tra rimodulazione prezzo e volumi – riduzione contenuto prestazioni – riduzione dei volumi – imposizione unilaterale taglio dei prezzi - altro specificare)

PARTE SECONDA - CONTO ECONOMICO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 ADOTTATO DAL D.G. DELIBERA (n. e data):

1. I dati di bilancio, indicati nel prospetto di conto economico riportato di seguito:

a) concordano con i dati del quinto modello C.E. inviato al Ministero della salute?

b) concordano con i dati riportati nel modello C.E. allegato alla N.I. cosi come previsto dal d.lgs. n. 118/2011?

2. Il Collegio ha accertato che il conto economico analitico dell'ultimo esercizio è il seguente:

(importi in euro)

Codice nuovo CE N.S.I.S.	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)	Previsione 2016 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2016	Scostamento
	A) Valore della produzione			
AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**0**	**0**	**0,00%**
AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*			
AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*			
AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*0*	*0*	*0,00%*
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA			
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA			
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			
AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*0*	*0*	*0,00%*
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro			
AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	*0*	*0*	*0,00%*
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92			
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro			
AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*			
AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*			
AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*			
AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*			
AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***			
AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**0**	**0**	**0,00%**
AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***			
AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***			
AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**0**	**0**	**0,00%**
AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***			
AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***			
AA0300	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***			
AA0310	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***			
AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**0**	**0**	**0,00%**
AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*0*	*0*	*0,00%*
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero			
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale			
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F			
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali			
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			

Codice nuovo CE N.S.I.S.	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)	Previsione 2016 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2016	Scostamento
AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*			
AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*0*	*0*	*0,00%*
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero			
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali			
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F			
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione			
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione			
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione			
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione			
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC			
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0,00%
AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*			
AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*			
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale			
AA0610	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***			
AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*			
AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*			
AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*			
AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*			
AA0720	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*			
AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*			
AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*			
AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**0**	**0**	**0,00%**
AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***			
AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*			
AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*			
AA0800	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0810	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			
AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			
AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			
AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*			
AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*			
AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*			
AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	***0***	***0***	***0,00%***
AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	*0*	*0*	*0,00%*
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale			
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera			
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back			
AA0930	*A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*			
AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**0**	**0**	**0,00%**
AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***			
AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***			
AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***			

Codice nuovo CE N.S.I.S.	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)	Previsione 2016 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2016	Scostamento
AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	**0**	**0**	**0,00%**
AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***			
AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***			
AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***			
AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***			
AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***			
AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***			
AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**			
AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	**0**	**0**	**0,00%**
AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***			
AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***			
AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***			
AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**0**	**0**	**0,00%**
	B) Costi della produzione			
BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**0**	**0**	**0,00%**
BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*0*	*0*	*0,00%*
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC			
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale			
BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*0*	*0*	*0,00%*
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale			
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale			
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti			
BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*0*	*0*	*0,00%*
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici			
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi			
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			
BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*			
BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*			
BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*			
BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*			
BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*			
BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			
BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*			
BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*			
BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*			
BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*			
BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*			
BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*			
BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			
BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**0**	**0**	**0,00%**
BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0	0,00%
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG			
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS			
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale			
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale			
BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione			
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			

Codice nuovo CE N.S.I.S.	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)	Previsione 2016 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2016	Scostamento
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI			
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0	0	0,00%
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)			
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)			
BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato			
BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato			
BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0	0	0,00%
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)			
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)			
BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	***0***	***0***	***0,00%***
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)			
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)			
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)			
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato			
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)			

Codice nuovo CE N.S.I.S.	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)	Previsione 2016 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2016	Scostamento
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato			
BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione			
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)			
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)			
BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera			
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica			
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato			
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero			
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92			
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi			
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici			
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0	0	0,00%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000			
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria			
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria			
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0,00%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università			
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			
BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione			
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato			
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			
BA1550	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***			
BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia			
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia			
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa			
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento			
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica			
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)			
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti			
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche			
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità			
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze			

Codice nuovo CE N.S.I.S.	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)	Previsione 2016 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2016	Scostamento
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0	0	0,00%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale			
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi			
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	0	0	0,00%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato			
BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0	0	0,00%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato			
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria			
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria			
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0,00%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			
BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***0***	***0***	***0,00%***
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato			
BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**0**	**0**	**0,00%**
BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***			
BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***			
BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***			
BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***			
BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***			
BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***			
BA1980	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***			
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***			
BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*			
BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*			
BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*			
BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*			
BA2070	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***			
BA2080	Totale Costo del personale	0	0	0,00%
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*0*	*0*	*0,00%*
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro			
BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*0*	*0*	*0,00%*
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro			
BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*			
BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*			
BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*			
BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*			

Codice nuovo CE N.S.I.S.	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)	Previsione 2016 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2016	Scostamento
BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*			
BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*			
BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*			
BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*			
BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*			
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*			
BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*			
BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*			
BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*			
BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*			
BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*			
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*			
BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*			
BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*			
BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*			
BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*			
BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*			
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***			
BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***			
BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*			
BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*			
BA2560	Totale Ammortamenti	0	0	0,00%
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**			
BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***			
BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***			
BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**			
BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***			
BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***			
BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***			
BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***			
BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**0**	**0**	**0,00%**
BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*			
BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*			
BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*			
BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*			
BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*			
BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***			
BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			
BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***0***	***0***	***0,00%***
BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*			

Codice nuovo CE N.S.I.S.	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)	Previsione 2016 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2016	Scostamento
BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*			
BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*			
BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*			
BA2870	*B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*			
BA2880	*B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*			
BA2890	*B.16.D.7) Altri accantonamenti*			
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**0**	**0**	**0,00%**
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**0**	**0**	**0,00%**
CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***			
CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***			
CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***			
CA0050	**C.2) Altri proventi**	**0**	**0**	**0,00%**
CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***			
CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***			
CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***			
CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***			
CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***			
CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**0**	**0**	**0,00%**
CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***			
CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***			
CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***			
CA0150	**C.4) Altri oneri**	**0**	**0**	**0,00%**
CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***			
CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***			
CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**0**	**0**	**0,00%**
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	**D.1) Rivalutazioni**			
DA0020	**D.2) Svalutazioni**			
DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**0**	**0**	**0,00%**
	E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**0**	**0**	**0,00%**
EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***			
EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***0***	***0***	***0,00%***
EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*			
EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*0*	*0*	*0,00%*
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0,00%
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi			
EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	*0*	*0*	*0,00%*
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0,00%
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale			
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi			
EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*			
EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**0**	**0**	**0,00%**
EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***			

Codice nuovo CE N.S.I.S.	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)	Previsione 2016 (atto n. del)	Bilancio d'esercizio 2016	Scostamento
EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***0***	***0***	***0,00%***
EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*			
EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*			
EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*0*	*0*	*0,00%*
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0,00%
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale			
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0,00%
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0,00%
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica			
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica			
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto			
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi			
EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	*0*	*0*	*0,00%*
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0,00%
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale			
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi			
EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*			
EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**0**	**0**	**0,00%**
XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**0**	**0**	**0,00%**
	Imposte e tasse			
YA0010	**Y.1) IRAP**	**0**	**0**	**0,00%**
YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***			
YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***			
YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***			
YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***			
YA0060	**Y.2) IRES**	**0**	**0**	**0,00%**
YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***			
YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***			
YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**			
YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**0**	**0**	**0,00%**
ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**0**	**0**	**0,00%**

DOMANDE SPECIFICHE SUL CONTO ECONOMICO

3. Analisi del valore della produzione

3.1. Contributi in conto esercizio

3.1.1. I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione indistinta e vincolata iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti di finanziamento della Regione?

In caso di mancato accertamento o di accertamento negativo indicare i motivi:

3.1.2. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non tariffate ha rispettato il tetto del 30% del limite di remunerazione assegnato, ai sensi dell'art. 8-*sexies*, d.lgs. n. 502/1992, inserito dall'art. 15, co. 13, lett. g), del d.l. n. 95/2012?

In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

3.1.3 Indicare il valore del finanziamento sanitario di competenza dell'esercizio 2016 attribuito all'ente con delibera regionale e la quota trasferita per cassa dalla Regione entro il 31 dicembre del medesimo anno:

(importi in euro)

Finanziamento sanitario complessivo (indistinto, vincolato ed extra fondo) di competenza attribuito all'ente con delibera regionale:	
- di cui trasferito per cassa all'ente entro il 31/12	

3.2. Prestazioni sanitarie intramoenia

3.2.1. In riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, il Collegio sindacale effettua puntuali verifiche sull'esistenza di una adeguata regolamentazione aziendale e sulla sua corretta applicazione?

3.2.1.1.Quali criticità ha riscontrato?

3.2.2. La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti i costi relativi all'attività a carico dell'Azienda (art. 1, co. 4, l. n. 120/2007)?

3.2.3. I sistemi contabili dell'Ente permettono di individuare i costi imputabili all'attività intramoenia?

3.2.4. Esiste una contabilità separata per l'attività intramoenia?

3.2.5. Indicare per ciascuna macrovoce di costo l'importo imputabile all'attività intramoenia:

(importi in euro)

	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	VALORE CE AL 31/12/2016	VALORE CE AL 31/12/2015	VARIAZIONI IMPORTO	VARIAZIONE %
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera			0	
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica			0	
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica			0	
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)			0	
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			0	
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera			0	
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica			0	
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica			0	
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)			0	
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (A. sanit. pubbliche della Regione)			0	
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro			0	
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	
	Indennità di esclusività medica, per la quota imputabile all'attività di libera professione			0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			0	
	costi diretti aziendali			0	
	costi generali aziendali			0	
	Fondo di perequazione			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	

3.2.5.1 Negli altri costi per l'attività intramoenia, è stata considerata l'ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, pari al 5 per cento del compenso del libero professionista per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa (art. 1, co.1, lett. e), d.l. n. 158/2012)?

3.2.6. Precisare i criteri utilizzati per la determinazione dei costi imputati alla libera professione:

3.2.7 A seguito della ricognizione straordinaria degli spazi disponibili (art. 2, co. 1, lett. *b)*, d.l. n. 158/2012), la Regione ha autorizzato in via residuale lo svolgimento di tali attività presso studi professionali privati collegati in rete?

3.2.7.1 Quali controlli ha posto in essere l'Azienda sulle modalità di svolgimento di tali attività (art. 1, co. 4, lettere *a) – g)*, l. n. 120/2007)?

4. L'acquisizione di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche individuate dal DPCM 24/12/2015 (G.U. n. 32 del 9/2/2016) è avvenuta esclusivamente attraverso la Consip o le Centrali regionali di committenza ai sensi dei commi 548 e 549, l. n. 208/2015?

4.1. Si sono verificati casi di proroghe di contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal DPCM 24/12/2015 oltre la data di attivazione di quelli aggiudicati dalla centrale di committenza (co. 550, l. n. 208/2015)?

5. L'Azienda ha attivato adeguate misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero?

5.1. In caso di risposta affermativa, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate?

5.1.1. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate:

5.2 L'Azienda ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito territoriale?

5.2.1. In caso di risposta affermativa, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate?

5.2.1.1. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate:

6. L'azienda sanitaria ha svolto un'attività sistematica al fine di monitorare, prevenire e gestire il rischio sanitario ("*risk management*"), ai sensi del co. 539, l. n. 208/2015?
In caso di risposta positiva, illustrare brevemente gli esiti e le criticità riscontrate; in caso di risposta negativa, specificare i motivi:

6.1 Con riguardo ai controlli sulla appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati, indicare:

n. prestazioni complessivamente erogate	n. SDO controllate ai sensi della l. n. 388/2000	n. prestazioni ad alto rischio di inapropriatezza complessivamente erogate	n. SDO inerenti prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza controllate ai sensi del DM 10/12/2009

6.2 È stato attivato da parte dell'ente un sistema di monitoraggi delle attività assistenziali e della loro qualità come previsto dal co. 522, l. n. 208/2015 e s.m.i.?
In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

6.2.1 In caso di risposta positiva, tale sistema è in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti?
In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

7. L'Azienda ha acquisito beni con contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal d.lgs. n. 118/2011 (contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici; lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni; conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della Regione, di altri soggetti pubblici o privati)?

7.1 L'ammortamento di beni acquisiti con contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal d.lgs. n. 118/2011 è stato sterilizzato tramite lo storno a conto economico di quote di tali contributi, commisurate all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono?

7.2 Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate:

7.2.1. Laddove si sia prodotta una minusvalenza, la minusvalenza è stata sterilizzata stornando a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza stessa?

7.2.2. Laddove si sia prodotta una plusvalenza, la plusvalenza è stata direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio?

7.2.3. I proventi della dismissione sono stati destinati al finanziamento di nuovi investimenti?

7.2.4. E' stata rispettata la regola per la quale il nuovo acquisto può essere effettuato solo successivamente all'incasso dei proventi della dismissione?

8. L'Azienda ha acquisito beni tramite stipulazione di mutuo?

8.1 Il Collegio ha verificato che non siano stati sterilizzati gli ammortamenti delle immobilizzazioni acquiste con mutuo?

9. Per i beni la cui acquisizione sia stata finanziata con l'utile d'esercizio, il Collegio ha verificato che gli ammortamenti non siano stati sterilizzati?

10. Il sistema informativo aziendale associa a ciascun cespite la relativa fonte di finanziamento, quale base per l'identificazione degli ammortamenti da sterilizzare?

11. Per l'assistenza farmaceutica sono stati attribuiti all'azienda obiettivi da parte della Regione?

11.1. In caso di risposta positiva, sono stati raggiunti?

11.2. L'azienda ha attivato forme di distribuzione diretta e/o per conto dei farmaci?

11.2.1.* Indicare il costo delle seguenti voci, se il dato è disponibile:** ***(valori in euro)

a) Spesa farmaceutica ospedaliera	
b) Spesa per la distribuzione diretta	
c) Spesa per la distribuzione per conto	
d) Spesa farmaceutica convenzionata	

***11.2.2.* Se il dato non è disponibile indicare i motivi:**

11.3. Per l'acquisto di dispositivi medici (art. 15, co. 13, lett. *f*), d.l. n. 95/2012 e art. 9-*ter*, co. 1, lett. *b*), d.l. n. 78/2015) sono stati attribuiti all'azienda obiettivi da parte della Regione?

11.3.1. In caso di risposta positiva, sono stati raggiunti?

12. Nel costo del personale sono compresi i fondi per la retribuzione di risultato, maturata già nel diritto nel corso del 2016, ma non ancora corrisposta?

12.1. La determinazione delle risorse dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa rispetta gli indirizzi di coordinamento regionale ed i limiti fissati dai CCNL di riferimento?

12.1.1. In particolare:

a) gli oneri relativi alla contrattazione integrativa sono iscritti nel 2016 per complessivi (euro)

b) Il Collegio ha verificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio nell'anno 2016 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40-*bis*, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001?

c) È stata verificata da parte del collegio la corretta costruzione dei fondi secondo quanto previsto per l'esercizio 2016 dall'art. 9, co. 2-bis, d.l. n. 78/2010?

Indicare eventuali osservazioni:

13. Indicare al 31/12/2016 il costo delle prestazioni di lavoro (comprensivo dei costi accessori e IRAP), anche ai fini del rispetto dell'art 9, co. 28, d.l. n. 78/2010:

(valori in euro)

TIPOLOGIA	Anno 2009	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Incidenza 2016 su 2009	Incidenza 2016 su 2014	Incidenza 2016 su 2015
Personale dipendente a tempo indeterminato							
Personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa							
Personale con contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio							
Personale comandato (Costo del personale in comando meno rimborso del personale comandato come voci del conto economico B.2.B.2.4 E B.2.A.15.4 - A.5.B.1, A.5.C.1, A.5.D.1.3)							
Altre prestazioni di lavoro							
Totale costo prestazioni di lavoro	0	0	0	0			

13.1. Il collegio verifica che i contratti di servizi non vengano utilizzati per eludere le norme relative al contenimento della spesa di personale?

13.2. Evidenziare le criticità rilevate:

13.3 L'ente sanitario si è avvalso, ai sensi del co. 543, l. n. 208/2015, della possibilità di indire procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e/o sono stati stipulati nuovi contratti di lavoro flessibile in deroga ai limiti di cui all'art. 9, co. 28, d.l. n. 78/2010?

In caso di risposta positiva, indicare quale tipologia contrattuale è stata utilizzata e le motivazioni:

14. Spesa per il personale

14.1 La spesa per il personale (da intendersi come costo di competenza dell'anno) nell'esercizio 2016 ha rispettato il limite previsto dall'art. 2, co. 71, della legge n. 191 del 2009, la cui vigenza è stata prorogata dall'art. 17, co. 3, d.l. n. 98/2011:

N.B.: la tabella va compilata con i dati richiesti anche se la Regione ha dettato disposizioni difformi. In questa ipotesi fornire le precisazioni del caso rispondendo anche alla domanda successiva (15.2).

		Importi (euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2004 *		
Al netto di:	Spese per arretrati di anni precedenti al 2004 per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro	
	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
	Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni	
Totale netto spesa 2004		*0*
1,4% della Spesa		*0*
Dato Spesa 2004 da considerare per il calcolo	(A)	*0*

		Importi (euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2016 *		
Al netto di:	Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenute successivamente al 2004	
	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
	Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni	
Totale netto Spesa 2016	(B)	*0*

Differenza tra la spesa 2016 e la spesa 2004 da considerare per il calcolo	(B)-(A)	0	***Ha rispettato il limite***

* Il dato relativo alla Spesa del personale deve essere considerato al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, nonché delle spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione

14.2 in caso di mancato rispetto del limite specificare i motivi:

14.3 L'ente, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Regione, ha dato attuazione all'art. 2, comma 72, della legge n. 191 del 2009:

Lettera a)

Lettera b)

14.3.1 In caso di risposta negativa ad almeno uno dei punti precedenti, specificare i motivi:

PARTE TERZA - STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 ADOTTATO DAL D.G. DELIBERA (n. e data):

1. I dati di bilancio, indicati nel prospetto di stato patrimoniale riportato di seguito, concordano con il modello S.P. allegato alla N.I. cosi come previsto dal d.lgs. n. 118/2011?

1.1. Il Collegio ha accertato che lo Stato Patrimoniale_ Attività_ dell'ultimo esercizio è il seguente:

		(importi in euro)
Codice nuovo SP N.S.I.S.	**STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)**	**31.12.2016**
	ATTIVITÀ	**0**
AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**0**
AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**0**
AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	***0***
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	
AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	***0***
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	
AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	***0***
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	
AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***	
AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	***0***
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	
AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	***0***
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	

	(importi in euro)	
Codice nuovo SP N.S.I.S.	STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)	31.12.2016
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	
AAA270	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**0**
AAA280	***A.II.1) Terreni***	***0***
AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	
AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*	
AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	***0***
AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	*0*
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	
AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	*0*
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	
AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***0***
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	
AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***0***
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	
AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***0***
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	
AAA470	***A.II.6) Automezzi***	***0***
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	
AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	
AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***0***
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	
AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	
AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	***0***
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	
AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	**0**
AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	***0***
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	

Codice nuovo SP N.S.I.S.	STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)	(importi in euro) 31.12.2016
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	
AAA700	***A.III.2) Titoli***	***0***
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	
ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**0**
ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**0**
ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***0***
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	
ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***0***
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	
ABA190	**B.II) CREDITI**	**0**
ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***0***
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	

		(importi in euro)
Codice nuovo SP N.S.I.S.	**STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)**	**31.12.2016**
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	
ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***0***
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	
ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	
ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***0***
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	
ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	***0***
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	
ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	
ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***0***
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	

		(importi in euro)
Codice nuovo SP N.S.I.S.	**STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)**	**31.12.2016**
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	
ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**0**
ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***	
ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***	
ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**0**
ABA760	***B.IV.1) Cassa***	
ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	
ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	
ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	
ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**0**
ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	**0**
ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	
ACA020	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	
ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	**0**
ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	
ACA050	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	
ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**0**
ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	
ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	
ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**	
ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	

PARTE TERZA - STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 ADOTTATO DAL D.G. DELIBERA (n. e data):

1.2. Il Collegio ha accertato che lo Stato Patrimoniale_ Passività_ dell'ultimo esercizio è il seguente:

Codice nuovo SP N.S.I.S.	STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)	31.12.2016 (importi in euro)
	PASSIVO	0
PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	0
PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	
PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	0
PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	
PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	*0*
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	
PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	
PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	
PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	
PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	
PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	0
PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	
PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	
PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	
PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***	
PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	
PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	0
PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***	
PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***	
PAA200	***A.V.3) Altro***	
PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	
PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	
PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	0
PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	
PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	0
PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	
PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	
PBA040	***B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato***	
PBA050	***B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)***	
PBA060	***B.II.5) Altri fondi rischi***	
PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	0
PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***	

(importi in euro)

Codice nuovo SP N.S.I.S.	STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)	31.12.2016
PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***	
PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***	
PBA110	***B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA***	
PBA120	***B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA***	
PBA130	***B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca***	
PBA140	***B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti***	
PBA150	**B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	**0**
PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	
PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	
PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	
PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	
PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**0**
PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***	
PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	***0***
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	
PBA260	**B.V.3) Altri fondi per oneri e spese**	
PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**0**
PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	
PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	
PDZ999	**D) DEBITI**	**0**
PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	
PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**0**
PDA020	***D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale***	
PDA030	***D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale***	
PDA040	***D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato***	
PDA050	***D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca***	
PDA060	***D.II.5) Altri debiti v/Stato***	
PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0**
PDA080	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***	
PDA090	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***	
PDA100	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***	
PDA110	***D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***	
PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	
PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	
PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**0**
PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***0***
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	

		(importi in euro)
Codice nuovo SP N.S.I.S.	**STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE N.S.I.S. - D.M. 15.06.2012 e D.M. 20.03.2013)**	**31.12.2016**
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	
PDA220	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	
PDA230	***D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto***	
PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	**0**
PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	
PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	
PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	
PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**0**
PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	
PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	
PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	
PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	
PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	
PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**0**
PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	
PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	
PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	
PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	
PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**0**
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0
PEA010	***E.I.1) Ratei passivi***	
PEA020	***E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	0
PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	
PEA050	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	
PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	**0**
PFA000	**F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	
PFA010	**F.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	
PFA020	**F.III) BENI IN COMODATO**	
PFA030	**F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	

DOMANDE SPECIFICHE SULLO STATO PATRIMONIALE

2. Il Collegio ha accertato che lo Stato Patrimoniale riclassificato dell'ultimo esercizio è il seguente:

Stato patrimoniale riclassificato

ATTIVO	dati in euro	PASSIVO	dati in euro
Attivo fisso netto	**0**	**Patrimonio netto**	**0**
Immobilizzazioni:	**0**	**Fondo di dotazione**	**0**
immateriali nette	**0**	finanziamenti per investimenti	**0**
materiali nette	**0**	riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	**0**
titoli e partecipazioni a m/l termine		altre riserve	**0**
crediti a m/l termine		contributi per ripiano perdite	**0**
Attivo a breve	**0**	utili (perdite) portati a nuovo	**0**
Rimanenze	**0**	utile (perdita) d'esercizio	**0**
crediti a breve termine		**Passività a medio - lungo termine**	**0**
titoli e partecipazioni a breve termine		Debiti (scadenti oltre i 12 mesi)	
Disponibilità liquide	**0**	TFR	**0**
Ratei e risconti attivi	**0**	Fondi rischi e oneri (a m/l termine)	
		Passività a breve termine	**0**
<u>Totale Attivo</u>	**<u>0</u>**	Debiti (scadenti entro i 12 mesi)	
		Fondi rischi e oneri (a breve termine)	
		Ratei e risconti passivi	**0**
		<u>Totale Passivo</u>	**<u>0</u>**
Cella di controllo totale attivo	Dato corrispondente con il dato indicato nello SP (pagg.29-33)	Cella di controllo totale passivo	Dato corrispondente con il dato indicato nello SP (pagg.34-36)

DOMANDE SPECIFICHE SULLO STATO PATRIMONIALE

3. Stato Patrimoniale Attivo (crediti per contibuti in conto capitale, rimanenze e immobilizzazioni)

3.1. I crediti per contributi in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici sono supportati da apposito provvedimento di assegnazione?

3.2. Il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata (art. 29, co. 1, lett. *a)*, d.lgs. n. 118/2011)?

3.3. Nella valutazione delle rimanenze si è tenuto conto anche di eventuali scorte di reparto e di scorte di proprietà dell'azienda ma fisicamente ubicate presso terzi (per esempio nell'ambito della distribuzione per nome e per conto)?

3.4. Le immobilizzazioni, eccezion fatta per quelle acquistate nell'esercizio 2016 utilizzando contributi in conto esercizio, sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d. lgs. 118/2011?

3.4.1. In caso di risposta negativa, motivare, distinguendo tra (I) utilizzo di aliquote più elevate a seguito di autorizzazione regionale e (II) altre motivazioni:

3.4.2. Le immobilizzazioni acquistate nell'esercizio 2016 utilizzando contributi in conto esercizio:

a. sono state ammortizzate per il 100% del loro valore (art. 29, co. 1, lett. *b)* , d.lgs. n. 118/2011);

b. sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d. lgs. 118/2011, provvedendo nel contempo a stornare dal conto esercizio al conto capitale la quota del contributo utilizzato;

c. altro;

Se Altro, spedificare di seguito:

3.5. Nel 2016 sono stati dichiarati fuori uso ed eliminati dalle immobilizzazioni beni per il seguente importo - indicare l'importo al netto del fondo ammortamento - (euro):

	2016
Beni dichiarati fuori uso ed eliminati	

3.6. Il collegio sindacale ha accertato, almeno a campione, l'esistenza fisica dei principali beni materiali:

4. Organismi partecipati.

I dati relativi agli organismi partecipati, per l'esercizio 2016, saranno acquisiti per il tramite dell'applicativo Partecipazioni implementato dal MEF - Dipartimento del Tesoro, riconfigurato anche per sopperire alle esigenze istruttorie della Corte dei conti.
I prospetti che seguono sono, pertanto, semplificati rispetto agli omologhi degli anni precedenti. I revisori degli enti dovranno comunque controllare la coerenza delle informazioni inserite dagli enti nella banca dati del predetto Dipartimento del Tesoro (ai sensi del d.l. n. 90/2014, art. 17, co. 4) con quelle rilevabili dalla documentazione oggetto di verifica da parte dell'Organo di revisione. Nel caso di omessa o incompleta comunicazione dei dati, i revisori dovranno segnalare alla competente struttura dell'Ente la necessità di inserire le informazioni carenti.
Al fine di poter esercitare l'attività di controllo, dovranno accreditarsi sul Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/ come utenti dell'applicativo Partecipazioni per l'ente di cui sono revisori, seguendo la procedura guidata di registrazione e consultando le istruzioni reperibili sul medesimo sito.

4.1. Informazioni sugli organismi partecipati al 31/12/2016

Codice Fiscale dell'organismo partecipato	Denominazione	Quota di partecipazione %

4.2 Le informazioni sugli organismi partecipati allegate al bilancio d'esercizio 2016 sono congruenti con quelle inserite dagli enti nella banca dati del dipartimento del tesoro?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5. Indicare le voci che compongono i crediti iscritti dall'Azienda verso la Regione o Provincia autonoma e verso Aziende sanitarie pubbliche al 31/12/2016

Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente				
Anno	**Valore nominale (euro)**	**Fondo Svalutazione**	**cella di controllo B.II.2.a)**	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2016	0	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:				
- 2012 e precedenti				
-2013				
-2014				
-2015				
-2016				

Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto				
Anno	**Valore nominale (euro)**	**Fondo Svalutazione**	**cella di controllo B.II.2.b)**	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2016	0	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:				
- 2012 e precedenti				
-2013				
-2014				
-2015				
-2016				

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche				
	Valore nominale (euro)	**Fondo Svalutazione**	**cella di controllo B.II.4)**	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2016	0	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:				
- 2012 e precedenti				
-2013				
-2014				
-2015				
-2016				

5.1. Il fondo svalutazione crediti è stato calcolato sulla base del seguente criterio:

6. Indicare per le perdite iscritte in bilancio, i dati di seguito richiesti in riferimento ai relativi anni:

Anno	PERDITA DI ESERCIZIO	entità di eventuali ripiani perdite assegnati	quota incassata delle entità di eventuali ripiani perdite assegnati	modalità di copertura *(in caso di intervento della Regione, indicare anche gli estremi del provvedimento)*	utile o perdita corrispondente al ricalcolo degli ammortamenti	utili portati a nuovo o perdita non ancora coperta al 31/12/2016	cella di controllo voci A.V), A.VI) e A.VII)	
2016								
2015								
2014								
2013								
2012 e prec.								
Totale perdite non ancora coperte al 31/12/2016 (l'importo deve corrispondere alla somma delle voci A.V), A.VI) e A.VII) dello Stato Patrimoniale)						0	0	Dato corretto

6.1. Il Collegio ha accertato che i contributi per ripiano perdite corrispondono alle deliberazioni regionali?

In caso di mancato accertamento o accertamento negativo indicare i motivi:

7. L'eventuale utile d'esercizio 2016 è stato (inserire ammontare in euro):

- **(I) portato a compensazione delle perdite portate a nuovo**
- **(II) accantonato a riserva al fine di finanziare nuovi investimenti**
- **(III) accantonato a riserva senza una esplicita finalizzazione**
- **(IV) altro**

specificare:

8 Fondi rischi ed oneri

8.1. Indicare per i fondi rischi ed oneri (B.I, B.II e B.III dello S.P.) i dati di seguito richiesti:

Tipologia di fondi rischi e oneri	consistenza iniziale	accantonamenti dell'esercizio	riclassificazione dell'esercizio	utilizzi	valore finale al 31/12/2016	
Fondi per imposte anche differite					0	
fondi per rischi					0	
fondi da distribuire					0	
quote inutilizzate contributi					0	
altri fondi per oneri e spese					0	
totale fondi rischi e oneri	0	0	0	0	0	Dato corretto

8.2. Il Collegio sindacale ha attestato nella propria relazione l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi e oneri e al relativo utilizzo, avendo riguardo alla normativa vigente e ai corretti principi contabili, nonché alle procedure amministrativo-contabili in essere nell'azienda?

Osservazioni:

8.3. Le passività potenziali possibili sono state indicate in nota integrativa?

8.4. Le quote inutilizzate di contributi vincolati di parte corrente, nelle fattispecie indicate dal modello CE (voce B.16.C e relative sottovoci), sono state accantonate negli appositi fondi spese?

8.5. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?

8.6. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilà di formulare stime attendibili?

9. Debiti

9.1. Indicare la composizione dei debiti iscritti dall’Azienda verso la Regione o Provincia autonoma e verso le altre aziende sanitarie pubbliche per l'anno 2016:

Debiti v/Regione o Provincia autonoma - D.III)			
Anno	**Importo (euro)**	**cella di controllo D.III)**	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2016	**0**	**0**	**Dato corretto**
di cui relativi all'anno:			
- 2012 e precedenti			
-2013			
-2014			
-2015			
-2016			

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE - D.V)			
Anno	**Importo (euro)**	**cella di controllo D.V)**	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2016	**0**	**0**	**Dato corretto**
di cui relativi all'anno:			
- 2012 e precedenti			
-2013			
-2014			
-2015			
-2016			

10. **Debiti v/fornitori.**
Il Collegio ha accertato:

Debito al 31/12	Debiti verso fornitori (totale) (c=a+b)	Debiti verso fornitori non ancora scaduti (debiti non ancora soggetti a pagamento in quanto il termine di dilazione previsto in fattura non è spirato) (a)	Debiti verso fornitori scaduti (debiti soggetti a pagamento) (b)	Indicatore di tempestività dei pagamenti	
2016	0				Dato Corretto
2015	0				
2014	0				

10.1. Per l'esercizio 2016, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato determinato come indicato nel d.p.c.m. 22/09/2014?

In caso di risposta negativa, precisare la metodologia utilizzata per il calcolo dei giorni medi di pagamento:

10.2 L'ente ha allegato al bilancio di esercizio il prospetto attestante i pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati oltre il termine di 60 giorni, nonché l'indicatore di tempestività dei pagamenti? (art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014)?

10.2.1 In caso positivo, il Collegio dei revisori ha verificato le attestazioni allegate al bilancio di esercizio (art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014)?

10.2.2 Nel sistema informativo dell'ente è operativo, quale parte integrante della contabilità aziendale, il registro unico delle fatture (art. 42, d.l. n. 66/2014)?

10.2.3 Indicare i pagamenti effettuati nel corso del 2016:

(importi in euro)

Pagamenti (ammontare) effettuati durante il 2016 per anno di emissione fattura						Importo dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014
Ante 2013	2013	2014	2015	2016	Totale	
					0	

10.3. Gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori hanno subito la seguente evoluzione: (specificare se gli interessi passivi derivano da pagamenti diretti o da *"factoring"* regionale)

Importo iscritto nel conto economico a qualsiasi titolo (interessi passivi, accantonamenti per interessi di mora, sopravvenienze ecc.)		
Esercizio	da *factoring* regionale	diretti
2016		
2015		
2014		

10.4. Alla chiusura dell'esercizio è stato iscritto nello stato patrimoniale un fondo per interessi moratori e per oneri di ritardato pagamento, di (euro)

consistenza iniziale	accantonamenti dell'esercizio	utilizzi	fondo al 31/12

sulla base dei seguenti criteri:

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, (in *Gazzetta Ufficiale* **-** Serie Generale - n. 146 del 25 giugno 2017 – Edizione straordinaria)**, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 121** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti *per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché* per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 01.

Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15

1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: «Entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni»;*

b) *all'articolo 22, dopo il comma 2-*bis *è inserito il seguente:*

*«2-*ter. *Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 19 e 22 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, come modificato dalla presente legge:

«Art. 19 *(Caratteristiche delle azioni)*. — 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite.

2. Entro *centoventi* giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 18, comma 2, il Ministero, in caso di transazione tra l'Emittente o una società del suo gruppo e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, può acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del medesimo decreto legislativo, diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo;

a-*bis*) gli strumenti oggetto di conversione sono stati sottoscritti o acquistati prima del 1º gennaio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa;

b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del medesimo decreto legislativo;

c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo gruppo, per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera *d)*; tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma;

d) il prezzo per l'acquisto da parte del Ministero delle azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri è corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti; il prezzo per l'acquisto di dette azioni è il minore tra quello utilizzato per determinare il numero di azioni da attribuire in sede di conversione ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera *d)*, e quello che determina un corrispettivo corrispondente al corrispettivo pagato dall'azionista per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o, nel caso di acquisto a titolo gratuito, al corrispettivo pagato dal dante causa;

e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma.

3. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero rispettano le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013.

4. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero è determinato secondo i criteri e la metodologia indicati nell'allegato.

5. Le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.».

«Art. 22 *(Ripartizione degli oneri fra i creditori)*. — 1. Salvo quanto previsto al comma 7, la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente ai sensi dell'articolo 18 è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.

2. Con il decreto indicato dall'articolo 18, comma 2, sono disposte le misure di ripartizione degli oneri di seguito indicate e l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse:

a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Additional Tier 1), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché delle altre passività dell'Emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore;

b) ove la misura di cui alla lettera *a)* non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier 2), inclusi gli strumenti e i prestiti qualificati come elementi di classe 2 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;

c) ove la misura di cui alla lettera *b)* non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, degli strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle lettere *a)* e *b)*, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente;

c-*bis*) quando necessario per assicurare l'efficacia delle misure di ripartizione degli oneri, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, può disporre, in luogo della conversione, l'azzeramento del valore nominale degli strumenti e prestiti di cui alle precedenti lettere e l'attribuzione di azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1.

2-*bis*. I maggiori o minori valori che derivano dall'applicazione del comma 2 alle banche emittenti di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta.

2-ter. *Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi incluse quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili.*

3. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta l'inefficacia delle garanzie rilasciate dall'Emittente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) la garanzia ha a oggetto passività emesse da soggetti direttamente o indirettamente controllati dall'Emittente;

b) le passività garantite indicate alla lettera *a)* sono state emesse nell'ambito di un'operazione unitaria di finanziamento dell'Emittente che include un finanziamento all'Emittente da parte di un soggetto da questo controllato;

c) alle passività dell'Emittente derivanti dal finanziamento concessogli di cui alla lettera *b)*, è applicata la misura di cui al comma 2.

4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui allo stesso comma 2 e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne impediscono o limitano la piena computabilità nel capitale primario di classe 1.

5. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:

a) nei confronti di tutte le passività indicate al comma 2, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;

b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori dell'Emittente che siano titolari di passività assoggettabili alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria, salvo quanto previsto al comma 7, e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti;

c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;

d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell'allegato, lettera *A)*, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti; a tal fine, l'Emittente include nella richiesta di cui all'articolo 15 l'attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.

6. La condizione di cui al comma 5, lettera *c)*, è verificata quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, il valore delle azioni assegnate in conversione è almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.

7. Non si dà luogo, del tutto o in parte, all'applicazione delle misure previste nel presente articolo quando la Commissione europea con la decisione di cui all'articolo 18, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione può mettere in pericolo la stabilità finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, indica gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettere *a)*, *c)* e *d)*. La valutazione sull'applicabilità delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma è compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione europea.

8. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli 53 e 58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non si applicano gli articoli 2359-*bis*, 2359-*ter*, 2359-*quinquies* e 2360 del codice civile e l'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate dal presente articolo è disciplinata dall'articolo 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal comma 5, lettera *c)*, si applica l'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; il relativo indennizzo è corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni.

10. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o all'articolo 18, ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato si applica l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni contenute in contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una garanzia, di esigere immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra componen-

te del gruppo a cui esso appartiene. Relativamente ai contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del gruppo a cui esso appartiene, l'adozione di una misura di cui al presente articolo o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di tali misure non costituisce di per sé un inadempimento di un obbligo contrattuale, un evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un evento che determina la decadenza dal termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile.

11. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione III-*bis*, del Testo unico bancario.».

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, le «Banche») nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per «soggetti sottoposti a liquidazione» si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2.

2. Le misure previste dal presente decreto che costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla loro compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero»), sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea, sino al termine della procedura, una relazione annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

«Art. 107 *(ex articolo 87 del TCE)*. — 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.».

Art. 2.

Liquidazione coatta amministrativa

1. A seguito dell'adozione della positiva decisione della Commissione europea di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, dispone:

a) la liquidazione coatta amministrativa delle Banche;

b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto; in deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e s.m. (Testo unico bancario) la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza;

c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa;

d) gli interventi indicati all'articolo 4 a sostegno della cessione di cui all'articolo 3, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera *c)*.

2. Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli *crediti non ceduti* ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura.

3. L'efficacia dei decreti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma, secondo quanto previsto all'articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 90, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 90 *(Liquidazione dell'attivo)*. — 1. (*Omissis*).

2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere attività e passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o l'intervento di questi è insufficiente, al fine di favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione può avere ad oggetto passività anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto della parità di trattamento dei creditori e del loro ordine di priorità. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo, tenuto conto dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell'articolo 87. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo.

3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 86 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 86 *(Accertamento del passivo)*. — 1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare ai commissari, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3.

2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari.

2-*bis*. Nei casi disciplinati dall'articolo 92-*bis*, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a consultare l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco è depositato presso la sede della società o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma.

3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo 31-*bis*, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore.

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all'indirizzo di posta elettronica della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti e indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo.

6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento della decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo.

7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.

8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.».

— Si riporta il testo vigente del dell'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 83 *(Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti)*. — 1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.

(*Omissis*).».

Art. 3.

Cessioni

1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:

a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera *a)*, punti *i)*, *ii)*, *iii)* e *iv)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa

sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;

c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.

2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia *nel proprio sito internet* della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 58, comma 3, del Testo unico bancario, il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione *nel sito internet*. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione *nel sito internet* produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile. Non si applicano i termini previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Al cessionario si applica l'articolo 47, comma 9, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Quando la cessione ha ad oggetto beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio della prelazione, la denuncia prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione; la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali; non si applica il comma 6 del medesimo articolo. Al contratto di cessione nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, *fermo restando che* il cessionario subentra nella medesima situazione giuridica del cedente:

a) non si applicano l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; l'articolo 29, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380; l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) non si applicano *le ipotesi di nullità* di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, *secondo comma*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando l'immobile ceduto si trova nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione;

c) non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere *sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici*.

3. Il cessionario è individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero, il cui credito è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, *primo comma*, numero 1), e dell'articolo 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m. (legge fallimentare). Tali spese possono essere anticipate a valere sulle somme di cui all'articolo 9, comma 1 e sono restituite dal soggetto in liquidazione mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal *regolamento (CE)* n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

5. Se la cessione include titoli assistiti da garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il corrispettivo della garanzia è riconsiderato e, se necessario, rivisto in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 6 del citato decreto per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 58 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 58 *(Cessione di rapporti giuridici)*. — 1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.».

— Per il testo dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, si veda nei riferimenti normativi all'art. 2.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 2741 del codice civile:

«Art. 2741 *(Concorso dei creditori e cause di prelazione)*. — I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio):

«Art. 52 *(Trattamento degli azionisti e dei creditori)*. — 1. Il bail-in è attuato allocando l'importo determinato ai sensi dell'articolo 51 secondo l'ordine di seguito indicato:

a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II:

i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali;

ii) il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare;

iii) il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare;

iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2;

v) il valore nominale delle restanti passività ammissibili;

b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;

c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;

d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;

e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passività ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559 del codice civile:

«Art. 1264 *(Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto)*. — La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.».

«Art. 2022 *(Trasferimento)*. — Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.

Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.

L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.».

«Art. 2355 *(Circolazione delle azioni)*. — Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.

Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.

Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.».

«Art. 2470 *(Efficacia e pubblicità)*. — Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.».

«Art. 2525 *(Quote e azioni)*. — Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-*ter*.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-*quinquies* e 2545-*sexies*, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.».

«Art. 2556 *(Imprese soggette a registrazione)*. — Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.».

«Art. 2559 *(Crediti relativi all'azienda ceduta)*. — La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):

«Art. 120 *(Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti)*. — 1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.

2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.

2-*bis*. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.

3.

4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;

b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;

c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;

d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico;

d-*bis*) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

d-*ter*) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;

d-*quater*) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990):

«Art. 47 *(Trasferimenti di azienda)*. — 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: *a)* la data o la data proposta del trasferimento; *b)* i motivi del programmato trasferimento d'azienda; *c)* le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; *d)* le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.

4-*bis*. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività;

b-*bis*) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

b-*ter*) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

5. Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi

collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300):

«Art. 33 *(Cessione di azienda)*. — 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 47, comma 9, del citato decreto legislativo n. 180 del 2015:

«Art. 47 *(Disposizioni comuni alle cessioni)*. — 1. – 8. (*Omissis*).

9. Nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I e II, il cessionario succede all'ente sottoposto a risoluzione, limitatamente ai diritti, alle attività o alle passività ceduti:

a) nel diritto alla libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro;

b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro;

c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione a infrastrutture di mercato, a sedi di negoziazione, a sistemi di indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti, purché il cessionario rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004:

«Art. 59 *(Denuncia di trasferimento)*. — 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni;

c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;

e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 61, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004:

«Art. 61 *(Condizioni della prelazione)*. — 1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.

2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.

3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.

4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia):

«Art. 6 *(Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare al Ministero dello sviluppo economico la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.

3-*bis*.

4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento

e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m^2, ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m^2 di cui sopra, è abbassata a 250 m^2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

6-*bis*. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo.

7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m^2, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:

a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;

b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

5) le emissioni di anidride carbonica;

6) l'energia esportata;

7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;

d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 29, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari):

«Art. 29. — (*Omissis*).

1-*bis*. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

«Art. 30 *(Lottizzazione abusiva)*. — 1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta

attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

4-*bis*. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

6.

7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.

9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 36 e 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani):

«Art. 36 *(Sublocazione e cessione del contratto di locazione)*. — Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

Le indennità previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.».

«Art. 38 *(Diritto di prelazione)*. — Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.

Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.

Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001:

«Art. 46 *(Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8))*. — 1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.

3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.

4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.

5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 01, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive):

«Art. 40 *(Mancata presentazione dell'istanza)*. — (*Omissis*).

Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 111, primo comma, e dell'articolo 111-*bis*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa):

«Art. 111 *(Ordine di distribuzione delle somme)*. — Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

(*Omissis*).».

«Art. 111-*bis (Disciplina dei crediti prededucibili)*. — I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26.

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.».

— Il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 (Regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») è pubblicato nella G.U.U.E. 29 gennaio 2004, n. L 24.

— La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990, n. 240.

— Il citato decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2016, n. 299.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 237 del 2016:

«Art. 6 *(Corrispettivo della garanzia dello Stato)*. — 1. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia sono determinati caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione con le seguenti modalità:

a) per passività con durata originaria di almeno dodici mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e

2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a cinque anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni;

b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al numero 2) della lettera *a)*, è computata per la metà;

c) per passività con durata originaria inferiore a dodici mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e

2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un *rating* di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un *rating* inferiore a A- o *prive di rating*.

2. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al comma 1), lettera *a)*, numero 2), è calcolata nel modo seguente:

a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;

b) per banche prive di *rating*: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di *rating* disponibile.

3. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano più di tre, il rating rilevante è il secondo più elevato.

4. I *rating* di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.

5. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca per i quali è concessa la garanzia. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, con le modalità indicate dall'articolo 24, comma 3. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, di seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro».

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, può variare, tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.».

Art. 4.

Interventi dello Stato

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con il decreto o i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti:

a) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione:

i. degli obblighi derivanti dal finanziamento erogato dal cessionario o da società che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle Banche a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla due diligence di cui al comma 4 e alle retrocessioni di cui al comma 5, lettera *a)*; la garanzia può essere concessa per un importo massimo di euro 5.351 milioni elevabile fino a euro 6.351 milioni a seguito della predetta due diligence;

ii. degli obblighi di riacquisto dei crediti indicati dal comma 5, lettera *b)*, per un importo massimo di euro 4.000 milioni;

b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di euro 3.500 milioni;

c) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni;

d) dispone l'erogazione al cessionario di cui all'articolo 3 di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni.

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1 stabilisce che il contratto di cessione preveda che il cessionario anticipi al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori; in questo caso, il decreto prevede altresì che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, *primo comma*, numero 1), e dell'articolo 111-*bis* della legge fallimentare.

3. Il credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma 1, lettera *a)*, punto i., nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia sono pagati dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, *primo* comma, numero 1), e dell'articolo 111-*bis* della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera *a)*, punto ii., e lettere *b)*, *c)* e *d)*, il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa; il medesimo credito del Ministero e il credito del cessionario di cui all'articolo 3 derivante da violazione, inadempimento o non conformità degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1, lettera *c)*, sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari e dopo i crediti indicati al comma 1, lettera *a)*, punto i.; il medesimo trattamento è riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma 1, lettera *a)*, punto i.

4. Entro il termine previsto dal contratto di cessione un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il collegio è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario di cui all'articolo 3 ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli esperti possiedono i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con legge 17 febbraio 2017, n. 15. Ad esito della due diligence:

a) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto, se del caso, l'adeguamento dell'importo dell'intervento nei limiti del comma 1, lettera *b)*;

b) il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica la lettera *a)*.

5. Il contratto di cessione può prevedere che il cessionario possa, secondo le modalità e i criteri indicati nel contratto medesimo, retrocedere al soggetto in liquidazione:

a) partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate;

b) crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione.

6. Alle restituzioni e retrocessioni di cui ai commi 4 e 5 si applica l'articolo 3, comma 2.

7. Nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al comma 4, così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

Riferimenti normativi:

— Per il testo del primo comma dell'articolo 111, e dell'articolo 111-*bis*, della citata legge n. 267 del 1942, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.

— Si riporta il testo vigente del primo comma dell'articolo 1349 del codice civile:

«Art. 1349 *(Determinazione dell'oggetto)*. — Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo [c.c. 1346] e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge n. 237 del 2016:

«Art. 15 *(Richiesta di intervento dello Stato)*. — 1. – 2. (*Omissis*).

3. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere *c)* e *d)*, e 2, non devono avere in corso né devono avere intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.».

Art. 5.

Cessione di crediti deteriorati

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Società per la Gestione di Attività -S.G.A. S.p.A. (di seguito anche "SGA") di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA. Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2.

2. Il corrispettivo è rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA, periodicamente adeguato al minore o maggiore valore di realizzo.

3. La SGA amministra i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del comma 1 con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche in deroga alle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del Testo unico bancario.

4. La SGA può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività indicata al comma 3. I patrimoni destinati possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento del credito indicato al comma 2 e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SGA e dagli altri patrimoni destinati eventualmente costituiti. Salvo che la deliberazione dell'organo di amministrazione non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione al patrimonio destinato la SGA risponde nei limiti del patrimonio stesso. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-*quinquies* del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Si applica l'articolo 2447-*septies*, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità ai princìpi contabili internazionali. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, ai patrimoni destinati si applicano le disposizioni del codice civile qui espressamente richiamate.

5. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 4 può essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato per estratto e per notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. In tal caso, la costituzione ha efficacia dal giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* o, se precedente, da quello della pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, come richiamato dal comma 1 e non si applicano gli articoli 2447-*quater*, secondo comma, e 2447-*quinquies*, commi primo e secondo, del codice civile. I patrimoni destinati costituiti con decreto possono essere modificati con deliberazione dell'organo di amministrazione della SGA in conformità a quanto previsto al comma 4.

6. Alla società S.G.A. s.p.a. si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due periodi dell'articolo 23-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'articolo 58 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.

— Per il testo dell'articolo 90, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, si veda nei riferimenti normativi all'art. 2.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 108 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 108 *(Vigilanza)*. — 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-*bis*, lettera *a)*;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura

territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

d-*bis*) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

3-*bis*. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

4-*bis*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.

4-*ter*. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 2436 del codice civile:

«Art. 2436 *(Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni)*. — Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.

L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.

La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 2447-*quater*, 2447-*quinquies* e 2447-*septies* del codice civile:

«Art. 2447-*quater (Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato)*. — La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.

Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.».

«Art. 2447-*quinquies (Diritti dei creditori)*. — Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.

Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.

Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-*ter* non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.».

«Art. 2447-*septies (Bilancio)*. — I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera *a)* del primo comma dell'articolo 2447-*bis* sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.

Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.

Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.

Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 23-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario):

«Art. 23-*quinquies (Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali)*. — 1. – 6. (*Omissis*).

7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

(*Omissis*).».

Art. 6.

Misure di ristoro

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014;

in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dei commi 855, 856, 857, 858, 859, 860 e 861, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016):

«Art. 1. — 855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

856. Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

857. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà;

b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni;

c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;

d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;

e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855 a 858.

858. In caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 855.

859. Nei casi di cui al comma 858, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di solidarietà.

860. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.

861. La gestione del Fondo di solidarietà è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione):

«Art. 9 *(Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta)*. — 1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)* entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;

b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro.

2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera *a)*, risulta dalla somma di:

a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b).

3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:

a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;

b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera *b)*, il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l'interpolazione è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.

5. L'importo di cui al comma 3, lettera *b)*, è calcolato moltiplicando tra loro:

a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;

b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;

c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2017. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati:

a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;

b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;

c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:

a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;

b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;

c) attestazione degli ordini eseguiti;

d);

e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera *b)*, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8-*bis*. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 8, le banche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.

9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.».

Art. 7.

Disposizioni fiscali

1. Nelle cessioni di cui all'articolo 3 i crediti d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-*bis*, *56*-bis.*1* e 56-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ceduti dal soggetto cedente al soggetto cessionario. Con riferimento all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta il soggetto cessionario subentra nei medesimi diritti che spettavano al soggetto cedente.

2. Le cessioni di cui all'articolo 3 si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, nonché le retrocessioni e le restituzioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

3. Nelle cessioni di cui all'articolo 3, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

4. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno delle cessioni di cui all'articolo 4, ivi inclusi quelli indicati al comma 1, lettera *d)* del medesimo articolo, non concorrono, in quanto *esclusi*, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per la società beneficiaria e la società scissa dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dei commi 55, 56, 56-*bis*, 56-*bis*.1 e 56-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie):

«Art. 2 *(Proroghe onerose di termini)*. — 1. – 54. (*Omissis*).

55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-*bis*), e 7, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio.

56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:

a) la perdita d'esercizio, e

b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.

56-*bis*. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.

56-*bis*.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma.

56-*ter*. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-*bis* e 56-*bis*.1 si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(*Omissis*).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio):

«Art. 15 *(Regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte)*. — 1. La cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'ente-ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.

2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente-ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente-ponte.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, commi 8 e 9, del citato decreto-legge n. 59 del 2016:

«Art. 11 *(Attività per imposte anticipate)*. — 1. – 7. (*Omissis*).

8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attività per imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualità di società incorporante o risultante da una o più fusioni o in qualità di beneficiaria di una o più scissioni, ai fini della determinazione dell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto anche delle attività per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci delle società incorporate, fuse o scisse e delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta dalle società incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle imposte versate dalle società incorporate, fuse o scisse.

9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini di cui al comma 7 e che incorporino o risultino da una o più fusioni di altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o più scissioni possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.

(*Omissis*).».

Art. 8.

Disposizioni di attuazione

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può dettare misure tecniche di attuazione del presente decreto con uno o più decreti di natura non regolamentare.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Le misure di cui al presente decreto sono adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

2. Alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esito della due diligence di cui all'articolo 4, comma 4, e dalla retrocessione al soggetto in liquidazione di ulteriori attività, passività o rapporti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera *a)*, si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al fine della determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscono al Ministero una situazione patrimoniale in esito alla due diligence di cui all'articolo 4, comma 4, successivamente aggiornata al 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 24, comma 1, del citato decreto-legge n. 237 del 2016:

«Art. 24 *(Risorse finanziarie)*. — 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo *II)* e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo *I)* a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015):

«Art. 1. — (*Omissis*).

200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

(*Omissis*).».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ialiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

17A05516

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Teva»

Estratto determina n. 1301/2017 del 12 luglio 2017

Medicinale: BORTEZOMIB TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano.

Confezione:

«3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 044636013 (in base 10) 1BL5VF (in base 32) .

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: flaconcino non aperto due anni.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: 3,5 mg di bortezomib (come estere boronico del mannitolo);

eccipienti: Mannitolo (E421).

Indicazioni terapeutiche:

«Bortezomib Teva», in monoterapia o in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata o desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo in progressione che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti, o non siano candidabili, a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Bortezomib Teva», in associazione con melfalan e prednisone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato, non eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Bortezomib Teva», in associazione con desametasone, o con desametasone e talidomide, è indicato per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato, eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Bortezomib Teva», in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente non trattato, non candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bortezomib Teva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05367

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mostaxyl»

Estratto determina n. 1340/2017 del 19 luglio 2017

Medicinale: MOSTAXYL.

Titolare A.I.C.: Zillen Farma S.r.l., piazza della Conciliazione 2 - 20123 Milano.

Confezioni:

«10 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044591016 (in base 10) 1BJTX8 (in base 32);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044591028 (in base 10) 1BJTXN (in base 32);

«10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044591030 (in base 10) 1BJTXQ (in base 32);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044591042 (in base 10) 1BJTY2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 36 mesi.

Composizione: ogni compressa:

principio attivo:

10 mg di rupatadina (come fumarato);

eccipienti:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina PH102;

amido di mais pregelatinizzato;

ossido di ferro rosso (E-172);

ossido di ferro giallo (E-172);

magnesio stearato.

Produzione principio attivo: Cadila Pharmaceuticals Limited - 294, G.I.D.C. Industrial Estate, Ankleshwar - 393 002 Gujarat - India.

Produzione, confezionamento (primario e secondario): Medreich Limited - Unit III - Survey n. 4/3, Avalahalli, Anjanapura Post - Kanakapura Road - Bangalore - 560 062 - India.

Confezionamento (primario e secondario), controllo e rilascio lotti: Medreich PLC - Warwick House, Plane Tree Crescent, Feltham - TW 13 7HF - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica e dell'orticaria negli adulti e negli adolescenti (al di sopra dei 12 anni di età).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044591028 (in base 10) 1BJTXN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 89).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 4,09.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 7,68.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Mostaxyl» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mostaxyl» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05418

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortrium»

Estratto determina n. 1341/2017 del 19 luglio 2017

Medicinale: CORTRIUM;

Titolare A.I.C.: ESSETI Farmaceutici srl - Via R. De Cesare, 7 - 80132 Napoli.

Confezioni:

«20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 042713014 (in base 10) 18RHXQ (in base 32);

«40 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 042713026 (in base 10) 18RHY2 (in base 32);

«120 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 042713038 (in base 10) 18RHYG (in base 32);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino - A.I.C. n. 042713040 (in base 10) 18RHYJ (in base 32).

Forma farmaceutica:

polvere e solvente per soluzione iniettabile;

polvere per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione:

«Cortrium 20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile»: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: metilprednisolone sodio succinato 26,5 mg corrispondente a metilprednisolone 20 mg;

«Cortrium 40 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile»: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: metilprednisolone sodio succinato 53,00 mg corrispondente a metilprednisolone 40 mg;

«Cortrium 120 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile»: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: metilprednisolone sodio succinato 159,0 mg corrispondente a metilprednisolone 120 mg;

«Cortrium 500 mg polvere per soluzione iniettabile»: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: metilprednisolone sodio succinato 663,00 mg corrispondente a metilprednisolone 500 mg.

Principio attivo: metilprednisolone sodio succinato.

Eccipienti: fiala solvente: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del principio attivo:

NewChem - Verona;

ICI - Caserta (responsabile delle fasi di salificazione a metilprednisolone sodio succinato, sterilizzazione per filtrazione, liofilizzazione).

I produttori dell'intermedio metilprednisolone sono:

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals – Cina;

Zhejiang Xianju Pharmaceuticals – Cina.

Produzione del prodotto finito: Lisapharma – Erba (Como).

Indicazioni terapeutiche:

1. disordini endocrini: insufficienza adrenocorticale acuta (l'idrocortisone o il cortisone sono i farmaci di scelta: l'aggiunta di mineralcorticoidi può essere necessaria, soprattutto quando vengono usati gli analoghi sintetici);

2. malattie del collagene: durante una riacutizzazione o come terapia di mantenimento in particolari casi di *Lupus eritematosus* sistemico;

3. alterazioni dermatologiche:

a. pemfigo;

b. eritema multiforme grave (Sindrome di Stevens-Johnson);

c. dermatite esfoliativa;

4. stati allergici: controllo di condizioni allergiche gravi o inabilitanti non rispondenti alla terapia tradizionale, in caso di:

a. asma bronchiale;

b. dermatite da contatto;

c. malattia da siero;

d. reazioni di ipersensibilità ai farmaci;

e. edema angioneurotico, orticaria, shock anafilattico (in aggiunta all'adrenalina);

5. malattie gastrointestinali: colite ulcerosa (terapia sistemica o come clistere ritentivo o a goccia per far superare al paziente una fase particolarmente critica della malattia), ileite segmentaria;

6. Stati edematosi: per indurre la diuresi o la remissione della proteinuria nella sindrome nefrosica senza uremia o di tipo idiopatico o dovute a *lupus eritematosus* sistemico;

7. Sistema nervoso centrale: edema cerebrale da tumore primario o metastatico e/o associato a terapia chirurgica o radiante, riacutizzazioni della sclerosi multipla, lesioni acute del midollo spinale. Il trattamento deve iniziare entro otto ore dal verificarsi del trauma;

8. affezioni neoplastiche: trattamento palliativo di: leucemie e linfomi negli adulti, leucemia acuta dell'infanzia.

Terapia palliativa dei tumori in fase molto avanzata.

«Cortrium» può anche essere usato nelle seguenti condizioni:

a. neurodermite generalizzata;

b. febbre reumatica acuta;

c. shock grave: emorragico, traumatico, chirurgico. Nei casi di shock grave, l'uso di «Cortrium» endovena può aiutare nel ripristino della situazione emodinamica. La terapia corticosteroidea non deve essere considerata come sostituzione dei metodi standard per combattere lo shock ma esperienze recenti indicano che l'uso concomitante di dosi massive di corticosteroidi, insieme ad altre misure terapeutiche, può aumentare l'indice di sopravvivenza;

d. ustioni esofagee: in caso di ustioni esofagee dovute ad ingestione di agenti caustici, la terapia corticosteroidea ha diminuito l'incidenza di aderenze e di morbilità. Per esplicare la loro azione i corticosteroidi devono essere somministrati entro quarantotto ore dalla avvenuta ustione. Uno steroide a rapida azione come «Cortrium» può essere somministrato insieme a fluidi e antibiotici, quale trattamento iniziale. Dopo esofagoscopia la somministrazione del farmaco può essere interrotta in pazienti che non presentano ustioni. Il trattamento di questi pazienti con danno esofageo devono continuare con metilprednisolone acetato iniettabile o compresse, se tollerato, più antibiotici e drenaggio;

e. prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia antitumorale;

f. terapia adiuvante nelle gravi pneumopatie da *Pneumocystis jiroveci* in soggetti affetti da A.I.D.S. La somministrazione deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall'inizio del trattamento antimicrobico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 042713014 (in base 10) 18RHXQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «40 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 042713026 (in base 10) 18RHY2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «120 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 042713038 (in base 10) 18RHYG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino - A.I.C. n. 042713040 (in base 10) 18RHYJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,54;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,75.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Cortrium» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cortrium» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05419

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teriparatide Teva»

Estratto determina n. 1343/2017 del 19 luglio 2017

Medicinale: TERIPARATIDE TEVA.

Titolare A.I..C: Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna, 4 - Milano 20123 - Italia.

Confezioni:

«20 microgrammi/80 microlitri soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita - A.I.C. n. 044450017 (in base 10) 1BDJ71 (in base 32);

«20 microgrammi/80 microlitri soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite - A.I.C. n. 044450029 (in base 10) 1BDJ7F (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 18 mesi.

Composizione: ogni dose da 80 microlitri contiene 20 microgrammi di teriparatide:

principio attivo:

Teriparatide;

eccipienti:

Acido acetico glaciale;

Sodio acetato triidrato;

Mannitolo;

Metacresolo;

Acido cloridrico (per aggiustare il *pH)*;

Sodio idrossido (per aggiustare il *pH)*;

Acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

«Teriparatide Teva» è indicato negli adulti.

Trattamento dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1). Nelle donne in postmenopausa, è stata dimostrata una riduzione significativa nell'incidenza delle fratture vertebrali e non vertebrali, ma non delle fratture femorali.

Trattamento dell'osteoporosi indotta da una prolungata terapia con glucocorticoidi per via sistemica nelle donne e negli uomini ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Teriparatide Teva» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05420

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clonazepam EG»

Estratto determina n. 1345/2017 del 19 luglio 2017

Medicinale: CLONAZEPAM EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., Via Pavia 6 - 20136 Milano.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro con contagocce da 10 ml - A.I.C. n. 044150011 (in base 10) 1B3C7V (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 18 mesi.

Validità dopo prima apertura: 4 settimane.

Composizione: 1 ml (25 gocce) della soluzione gocce contiene:

principio attivo: 2,5 mg di clonazepam.

Eccipienti: saccarina sodica, glicole propilenico, acido acetico glaciale, aroma arancio-limone-caramello.

Produzione del principio attivo: Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., Via Curiel 34 - 20067 Paullo (MI).

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo qualità, rilascio lotti: ABC Farmaceutici S.p.A., Canton Moretti 29 (Località San Bernardo) - 10090 Ivrea (TO).

Indicazioni terapeutiche:

Clonazepam EG è indicato per la maggior parte delle forme cliniche epilettiche nel neonato e nel bambino. In particolare:

piccolo male tipico o atipico;

crisi tonico-cloniche generalizzate, primarie o secondarie;

stato di male in tutte le sue espressioni cliniche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro con contagocce da 10 ml - A.I.C. n. 044150011 (in base 10) 1B3C7V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Clonazepam EG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Clonazepam EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05421

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 846 del 1° agosto 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/681.

Cambi nome: N1B/2017/1165 - N1B/2017/1166 - N1B/2017/1167 - N1B/2017/1168 - N1B/2017/1169 - N1B/2017/1170 - N1B/2017/1171 - N1B/2017/1172 - N1B/2017/1173 - N1B/2017/1174 - N1B/2017/1175 - N1B/2017/1176 - N1B/2017/1578.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati a nome della società Alfa Wassermann S.p.a. (codice fiscale 00556960375) con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1 - 65020 - Alanno - Pescara (PE):

Medicinale ALVENEX

Confezioni:

A.I.C. n. 038052015 - «450 mg compresse» 20 compresse

A.I.C. n. 038052027 - «450 mg polvere per sospensione orale» 20 bustine

Medicinale BOROCAINA GOLA

Confezioni:

A.I.C. n. 032053011 - «1,5 mg pastiglie gusto arancia» 20 pastiglie

A.I.C. n. 032053023 - «1,5 mg pastiglie gusto ciliegia» 20 pastiglie

A.I.C. n. 032053035 - «1,5 mg pastiglie gusto albicocca» 20 pastiglie

Medicinale CLARENS

Confezioni:

A.I.C. n. 026866069 - «600 ULS/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml

A.I.C. n. 026866071 - «250 ULS capsule molli» 50 capsule in blister pvc/pvdc- alu/pvdc

Medicinale CLENSIA

Confezione A.I.C. n. 044443012 - «polvere per soluzione orale» 1 confezione da 8 bustine 4A + 4B in carta/pe/al

Medicinale DICLOFENAC ALFA WASSERMAN

Confezioni:

A.I.C. n. 033612033 - «50 mg compresse» 30 compresse

A.I.C. n. 033612058 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule

A.I.C. n. 033612096 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 3 ml

Medicinale DICLOREUM

Confezioni:

A.I.C. n. 024515049 - «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse

A.I.C. n. 024515052 - «50 mg supposte» 10 supposte

A.I.C. n. 024515064 - «100 mg supposte» 10 supposte

A.I.C. n. 024515076 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 3 ml

A.I.C. n. 024515088 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse

A.I.C. n. 024515114 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule

A.I.C. n. 024515138 - «50 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine

Medicinale DICLOREUM ACTIGEL

Confezioni:

A.I.C. n. 035450016 - «1% gel» tubo da 50 g

A.I.C. n. 035450028 - «1 % gel» tubo da 100 g

Medicinale DICLOREUM ANTINFIAMMATORIO LOCALE

Confezioni:

A.I.C. n. 042685014 - «180 mg cerotto medicato» 10 cerotti

A.I.C. n. 042685026 - «180 mg cerotto medicato» 8 cerotti

A.I.C. n. 042685038 - «180 mg cerotto medicato» 5 cerotti

A.I.C. n. 042685040 - «3% schiuma cutanea contenitore sotto pressione» 1 contenitore da 50 g

Medicinale DICLOREUM DOLORE

Confezioni:

A.I.C. n. 028618015 - «25 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine

A.I.C. n. 028618027 - «25 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse

A.I.C. n. 028618039 - «25 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse

A.I.C. n. 028618041 - «25 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine in carta/al/pe

Medicinale DICLOREUM UNIDIE

Confezioni:

A.I.C. n. 037184013 - «136 mg cerotto medicato» 5 cerotti

A.I.C. n. 037184025 - «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti

Medicinale DICLOREUMDOL

Confezioni:

A.I.C. n. 041735010 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pa/pvc/al

A.I.C. n. 041735022 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pa/pvc/al

Medicinale EMINOCS

Confezioni:

A.I.C. n. 038049019 - «50 mg/ml soluzione orale» 1 flacone di vetro scuro da 20 ml

A.I.C. n. 038049021 - «50 mg/ml soluzione orale» 1 flacone di vetro scuro da 25 ml

A.I.C. n. 038049033 - «50 mg/ml soluzione orale» 1 flacone di vetro scuro da 50 ml

A.I.C. n. 038049045 - «50 mg/ml soluzione orale» 1 flacone di vetro scuro da 100 ml

Medicinale EXPOSE

Confezioni:

A.I.C. n. 028631012 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

A.I.C. n. 028631024 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Medicinale FLONORM

Confezioni:

A.I.C. n. 036201010 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse

A.I.C. n. 036201022 - «100 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 60 ml

Medicinale FLUXUM

Confezioni:

A.I.C. n. 026270076 - «3.200 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite 0,3 ml

A.I.C. n. 026270088 - «4.250 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite 0,4 ml

A.I.C. n. 026270090 - «6.400 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite 0,6 ml

A.I.C. n. 026270114 - «8.500 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite 0,8 ml

A.I.C. n. 026270126 - «8.500 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite 0,8 ml

A.I.C. n. 026270138 - «12.800 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite 1 ml

A.I.C. n. 026270140 - «3.200 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite da 0,3 ml con sistema di sicurezza

A.I.C. n. 026270153 - «4.250 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite da 0,4 ml con sistema di sicurezza

A.I.C. n. 026270165 - «6.400 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite da 0,6 ml con sistema di sicurezza

A.I.C. n. 026270177 - «8.500 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite da 0,8 ml con sistema di sicurezza

A.I.C. n. 026270189 - «8.500 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite da 0,8 ml con sistema di sicurezza

A.I.C. n. 026270191 - «12.800 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite da 1 ml con sistema di sicurezza

Medicinale FORTRADOL

Confezioni:

A.I.C. n. 028878078 - «50 mg capsule rigide» 20 capsule

A.I.C. n. 028878080 - «100 mg/ml gocce orali soluzione» flacone da 10 ml con contagocce

A.I.C. n. 028878092 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse

A.I.C. n. 028878116 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml

A.I.C. n. 028878128 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml

A.I.C. n. 028878142 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse

A.I.C. n. 028878155 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse

Medicinale JARAPP

Confezioni:

A.I.C. n. 038836019 - «24 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 038836021 - «24 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 038836033 - «24 mg compresse» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 038836045 - «24 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 038836058 - «24 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 038836060 - «24 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale JARES

Confezioni:

A.I.C. n. 038840017 - «8 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. n. 038840029 - «8 mg compresse» 50 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. n. 038840031 - «8 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. n. 038840043 - «8 mg compresse» 120 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. n. 038840056 - «16 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. n. 038840068 - «16 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. n. 038840070 - «16 mg compresse» 42 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. n. 038840082 - «16 mg compresse» 50 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. n. 038840094 - «16 mg compresse» 60 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. n. 038840106 - «16 mg compresse» 84 compresse in blister al/pvc/pvdc

Medicinale KETODOL

Confezioni:

A.I.C. n. 028561037 - «25 mg + 200 mg compresse» 20 compresse

A.I.C. n. 028561049 - «25 mg + 200 mg compresse» 10 compresse

Medicinale KETOLIS

Confezioni:

A.I.C. n. 044266017 - «40 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine carta/al/pe

A.I.C. n. 044266029 - «40 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine carta/al/pe

Medicinale KETOPROFENE ALFA WASSERMANN

Confezioni:

A.I.C. n. 040136018 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse

A.I.C. n. 040136020 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse

Medicinale KOLIBRI

Confezioni:

A.I.C. n. 036993018 - «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 10 compresse

A.I.C. n. 036993020 - «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 16 compresse

A.I.C. n. 036993032 - «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 20 compresse

A.I.C. n. 036993044 - «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

A.I.C. n. 036993057 - «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 60 compresse

A.I.C. n. 036993069 - «37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister

A.I.C. n. 036993071 - «37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in blister

A.I.C. n. 036993083 - «37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister

A.I.C. n. 036993095 - «37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 40 compresse in blister

A.I.C. n. 036993107 - «37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in tubo

A.I.C. n. 036993119 - «37,5 mg/ 325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in tubo

A.I.C. n. 036993121 - «37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in tubo

A.I.C. n. 036993133 - «37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 40 compresse in tubo

Medicinale LEVOFOLENE

Confezioni:

A.I.C. n. 027352020 - «7,5 mg compresse» 10 compresse

A.I.C. n. 027352044 - «7,5 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1 ml

A.I.C. n. 027352057 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino

A.I.C. n. 027352069 - «100 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino

A.I.C. n. 027352071 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino

A.I.C. n. 027352083 - «4 mg compresse» 30 compresse

Medicinale LOVOLDYL

Confezione A.I.C. n. 034894030 - «5 mg compresse rivestite» 4 compresse

Medicinale LOVOLDYL LASSATIVO

Confezione A.I.C. n. 041556010 - «5 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister

Medicinale MACRO P

Confezione A.I.C. n. 035519014 - «14,6 g polvere per soluzione orale» 8 bustine da 18,5 g

Medicinale MECLON

Confezioni:

A.I.C. n. 023703010 - «100 mg + 500 mg ovuli» 10 ovuli

A.I.C. n. 023703046 - «20% + 4% crema vaginale» tubo 30 g + 6 applicatori

A.I.C. n. 023703059 - «200 mg/10 ml + 1 g/130 ml soluzione vaginale» 5 flaconi 10 ml + 5 flaconi 130 ml + 5 cannule

Medicinale NEO BOROCILLINA

Confezioni:

A.I.C. n. 022632044 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie» 20 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 022632071 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina c» 20 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 022632083 - «28,8 mg/120 ml collutorio» flacone da 120 ml

A.I.C. n. 022632095 - «0,6% spray per mucosa orale» 1 flacone da 10 ml

A.I.C. n. 022632107 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero» 20 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 022632119 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C senza zucchero» 20 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 022632121 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie» 16 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 022632133 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie» 18 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 022632145 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero» 16 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 022632158 - «1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero» 18 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 022632160 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C» 16 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 022632172 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C» 18 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 022632184 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C senza zucchero» 16 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 022632196 - «1,2 mg + 70 mg pastiglie con vitamina C senza zucchero» 18 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

Medicinale NEO BOROCILLINA ANTISETTICO OROFARINGEO

Confezioni:

A.I.C. n. 004901031 - «6,4 mg + 52 mg compresse orosolubili» 30 compresse senza zucchero

A.I.C. n. 004901043 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto mentolo eucaliptolo» 20 pastiglie

A.I.C. n. 004901056 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto arancia» 20 pastiglie

A.I.C. n. 004901068 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone» 20 pastiglie

A.I.C. n. 004901082 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto mentolo eucaliptolo» 36 pastiglie

A.I.C. n. 004901118 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto arancia» 36 pastiglie

A.I.C. n. 004901144 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone» 36 pastiglie

A.I.C. n. 004901169 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto mentolo eucaliptolo» 10 pastiglie

A.I.C. n. 004901171 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto arancia» 10 pastiglie

A.I.C. n. 004901183 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone» 10 pastiglie

A.I.C. n. 004901195 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto mentolo eucaliptolo» 16 pastiglie in blister al/pvc

A.I.C. n. 004901207 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto mentolo eucaliptolo» 18 pastiglie in blister al/pvc

A.I.C. n. 004901219 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto arancia» 16 pastiglie in blister al/pvc

A.I.C. n. 004901221 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto arancia» 18 pastiglie in blister al/pvc

A.I.C. n. 004901233 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone» 16 pastiglie in blister al/pvc

A.I.C. n. 004901245 - «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone» 18 pastiglie in blister al/pvc

Medicinale NEO BOROCILLINA BALSAMICA

Confezioni:

A.I.C. n. 024960027 - «pastiglie» 20 pastiglie

A.I.C. n. 024960039 - «pastiglie» 16 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 024960041 - «pastiglie» 18 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

Medicinale NEO BOROCILLINA FLUIDIFICANTE TOSSE

Confezioni:

A.I.C. n. 034740035 - «30 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml

A.I.C. n. 034740047 - «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml

A.I.C. n. 034740050 - «30 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine bipartite in carta/al/pe

A.I.C. n. 034740062 - «30 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine bipartite in carta/al/pe

Medicinale NEO BOROCILLINA GOLA DOLORE

Confezioni:

A.I.C. n. 035760014 - «0,25% collutorio» flacone da 160 ml

A.I.C. n. 035760038 - «0,25% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml

A.I.C. n. 035760040 - «8, 75 mg pastiglie senza zucchero gusto menta» 16 pastiglie

A.I.C. n. 035760065 - «8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto menta» 32 pastiglie

A.I.C. n. 035760077 - «8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto menta» 48 pastiglie

A.I.C. n. 035760089 - «0,25 % spray per mucosa orale gusto limone e miele» 1 flacone da 15 ml

A.I.C. n. 035760091 - «0,25 % spray per mucosa orale gusto arancia e miele» 1 flacone da 15 ml

A.I.C. n. 035760103 - «8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc-alu

A.I.C. n. 035760115 - «8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto limone e miele» 32 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc-alu

A.I.C. n. 035760127 - «8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto limone e miele» 48 pastiglie in blister pvc/pe/pvdc-alu

Medicinale NEO BOROCILLINA INFIAMMAZIONE E DOLORE

Confezione A.I.C. n. 040033019 - «400 mg granulato per soluzione orale» 12 bustine

Medicinale NEO BOROCILLINA INFLUENZA E RAFFREDDORE

Confezione A.I.C. n. 041652013 - «polvere per soluzione orale» 10 bustine gusto limone e miele da 4 g

Medicinale NEO BOROCILLINA NASALE

Confezione A.I.C. n. 042188019 - «0,05% spray nasale, soluzione» 1 flacone da 15 ml

Medicinale NEO BOROCILLINA RAFFREDDORE E FEBBRE

Confezioni:

A.I.C. n. 040342014 - «500 mg/60 mg compresse effervescenti» 8 compresse

A.I.C. n. 040342026 - «500 mg/60 mg compresse effervescenti» 16 compresse

Medicinale NEO BOROCILLINA SEDATIVO TOSSE

Confezioni:

A.I.C. n. 036872012 - «30 mg/10 ml sciroppo» flacone 100 ml

A.I.C. n. 036872024 - «30 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml

Medicinale NEO BOROCILLINA TOSSE

Confezioni:

A.I.C. n. 027081049 - «10 mg + 1,2 mg pastiglie» 20 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 027081076 - «10 mg + 1,2 mg pastiglie» 16 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

A.I.C. n. 027081088 - «10 mg + 1,2 mg pastiglie» 18 pastiglie in blister pvc-pe-pvdc/al

Medicinale NORMIX

Confezioni:

A.I.C. n. 025300029 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse

A.I.C. n. 025300043 - «2 g/100 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone 60 ml

Medicinale PATROL

Confezioni:

A.I.C. n. 036996015 - «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 10 compresse

A.I.C. n. 036996027 - «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 16 compresse

A.I.C. n. 036996039 - «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 20 compresse

A.I.C. n. 036996041 - «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

A.I.C. n. 036996054 - «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 60 compresse

A.I.C. n. 036996066 - «37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister

A.I.C. n. 036996078 - "37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in blister

A.I.C. n. 036996080 - «37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister

A.I.C. n. 036996092 - «37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 40 compresse in blister

A.I.C. n. 036996104 - «37,5 mg/ 325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in tubo

A.I.C. n. 036996116 - «37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in tubo

A.I.C. n. 036996128 - «37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in tubo

A.I.C. n. 036996130 - «37,5 mg/325 mg compresse effervescenti» 40 compresse in tubo

Medicinale PROCTOSOLL

Confezione A.I.C. n. 027377011 - «crema rettale» tubo da 20 g

Medicinale REDARY

Confezioni:

A.I.C. n. 036205019 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse

A.I.C. n. 036205021 - «100 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 60 ml

Medicinale REUMAFLEX

Confezioni:

A.I.C. n. 039153010 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 1 siringa da 0.15 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153022 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 4 siringhe da 0.15 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153034 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 6 siringhe da 0.15 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153046 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 12 siringhe da 0.15 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153059 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 24 siringhe da 0.15 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153061 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 1 siringa da 0.15 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153073 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 4 siringhe da 0.15 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153085 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 6 siringhe da 0.15 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153097 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 12 siringhe da 0.15 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153109 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 24 siringhe da 0.15 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153111 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 1 siringa da 0.20 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153123 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 4 siringhe da 0.20 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153135 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 6 siringhe da 0.20 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153147 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 12 siringhe da 0.20 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153150 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 24 siringhe da 0.20 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153162 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 1 siringa da 0.20 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153174 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 4 siringhe da 0.20 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153186 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 6 siringhe da 0.20 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153198 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 12 siringhe da 0.20 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153200 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 24 siringhe da 0.20 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153212 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 1 siringa da 0.30 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153224 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 4 siringhe da 0.30 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153236 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 6 siringhe da 0.30 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153248 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 12 siringhe da 0.30 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153251 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 24 siringhe da 0.30 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153263 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 1 siringa da 0.30 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153275 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 4 siringhe da 0.30 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153287 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 6 siringhe da 0.30 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153299 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 12 siringhe da 0.30 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153301 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 24 siringhe da 0.30 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153313 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 1 siringa da 0.40 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153325 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 4 siringhe da 0.40 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153337 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 6 siringhe da 0.40 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153349 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 12 siringhe da 0.40 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153352 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 24 siringhe da 0.40 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153364 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 1 siringa da 0.40 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153376 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 4 siringhe da 0.40 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153388 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 6 siringhe da 0.40 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153390 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 12 siringhe da 0.40 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153402 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 24 siringhe da 0.40 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153414 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 1 siringa da 0.50 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153426 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 4 siringhe da 0.50 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153438 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 6 siringhe da 0.50 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153440 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 12 siringhe da 0.50 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153453 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 24 siringhe da 0.50 ml con ago sottocutaneo fisso

A.I.C. n. 039153465 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 1 siringa da 0.50 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153477 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 4 siringhe da 0.50 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153489 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 6 siringhe da 0.50 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153491 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 12 siringhe da 0.50 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153503 - «50 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite» 24 siringhe da 0.50 ml con ago sottocutaneo separato

A.I.C. n. 039153628 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite con ago da 0.25 ml/12.5 mg

A.I.C. n. 039153679 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite con ago da 0.35 ml/17.5 mg

A.I.C. n. 039153729 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite con ago da 0.45 ml/22.5 mg

Medicinale SELDOMALFA

Confezioni:

A.I.C. n. 020502050 - «20 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 50 ml

A.I.C. n. 020502148 - «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 flaconi + 6 fiale solvente da 4 ml

A.I.C. n. 020502175 - «100 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 50 ml

A.I.C. n. 020502187 - «100 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 100 ml

Medicinale SELG

Confezioni:

A.I.C. n. 028877013 - «polvere per soluzione orale» 4 bustine da 70 g

A.I.C. n. 028877025 - «polvere per soluzione orale» 16 bustine bipartite da 17,5 g

Medicinale SELG ESSE

Confezioni:

A.I.C. n. 029121011 - «polvere per soluzione orale» 4 bustine da 70 g

A.I.C. n. 029121023 - «polvere per soluzione orale» 16 bustine da 17,5 g

A.I.C. n. 029121074 - «7,3 g polvere per soluzione orale» 20 bustine

Medicinale TIXTAR

Confezioni:

A.I.C. n. 041921014 - «550 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 041921026 - «550 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 041921038 - «550 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 041921040 - «550 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 041921053 - «550 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

Medicinale TIXTELLER

Confezioni:

A.I.C. n. 041924010 - «550 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 041924022 - «550 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 041924034 - «550 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 041924046 - «550 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

A.I.C. n. 041924059 - «550 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

Medicinale TOPKAPI

Confezione A.I.C. n. 039898010 - «80 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine bipartite

Medicinale TRIOREG

Confezioni:

A.I.C. n. 042638015 - «1000 mg capsula molle» 2×10 capsule

A.I.C. n. 042638027 - «1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister al/pvc/pvdc

Medicinale TROFOGIN

Confezione A.I.C. n. 033767017 - «0,5 mg crema vaginale» tubo da 30 g + 6 applicatori

Medicinale VAGILEN

Confezioni:

A.I.C. n. 020689016 - «500 mg ovuli» 10 ovuli

A.I.C. n. 020689028 - «250 mg capsule rigide» 20 capsule

Medicinale VALERIANA ALFA

Confezioni:

A.I.C. n. 001042023 - «100 mg compresse rivestite» 30 compresse

A.I.C. n. 001042047 - «100 mg compresse rivestite» 60 compresse

Medicinale VESSEL

Confezioni:

A.I.C. n. 022629101 - «600 ULS/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml

A.I.C. n. 022629113 - «250 ULS capsule molli» 50 capsule in blister pvc/pvdc-alu/pvdc

Medicinale ZOLTAR

Confezioni:

A.I.C. n. 035806013 - «3200 U.I. anti XA/0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,3 ml

A.I.C. n. 035806025 - «4250 U.I. anti XA/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,4 ml

A.I.C. n. 035806037 - «6400 U.I. anti XA/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,6 ml

A.I.C. n. 035806052 - «12.800 UI anti XA/1 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo «2 siringhe preriempite da 1 ml

Altresì, la titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite Spa (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47 - 00144 - Roma (RM):

Medicinale ACESISTEM

Confezioni:

A.I.C. n. 027395021 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse in blister al

A.I.C. n. 027395033 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse in blister al

Medicinale AMIODAR

Confezioni:

A.I.C. n. 022033029 - «150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale

A.I.C. n. 022033031 - «200 mg compresse» 20 compresse

Medicinale AMOXICILLINA SIGMA-TAU

Confezioni:

A.I.C. n. 032104010 - «1 g compresse» 12 compresse

A.I.C. n. 032104022 - «500 mg/10 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml

Medicinale ANAFRANIL

Confezioni:

A.I.C. n. 021643010 - «25 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite

A.I.C. n. 021643022 - «10 mg compresse rivestite» 50 compresse rivestite

A.I.C. n. 021643034 - «25 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale

A.I.C. n. 021643046 - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato

Medicinale BENTELAN

Confezioni:

A.I.C. n. 019655012 - «0,5 mg compresse effervescenti» 10 compresse

A.I.C. n. 019655051 - «1 mg compresse effervescenti» 10 compresse

A.I.C. n. 019655152 - «4mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale 2 ml

A.I.C. n. 019655315 - «1,5 mg/2ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml

Medicinale BIOCHETASI

Confezioni:

A.I.C. n. 015784022 - 6 supposte

A.I.C. n. 015784034 - «granulato effervescente» 20 bustine

A.I.C. n. 015784046 - im 5 f. liof.+ 5 f. solv.

A.I.C. n. 015784059 - «compresse effervescenti» 10 compresse

A.I.C. n. 015784061 - «compresse effervescenti» 20 compresse

Medicinale BRANIGEN

Confezioni:

A.I.C. n. 025368046 - «500 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse

A.I.C. n. 025368059 - «500 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine

A.I.C. n. 025368061 - «308 mg/ml polvere per soluzione orale» 1 flacone 40 ml + siringa per somministrazione orale

A.I.C. n. 025368073 - «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale solvente 4 ml

Medicinale CARNITENE

Confezioni:

A.I.C. n. 018610016 - «1,5 g/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml + cucchiaio dosatore

A.I.C. n. 018610028 - «1 g/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml

A.I.C. n. 018610042 - «1 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose

A.I.C. n. 018610067 - «1 g compresse masticabili» 10 compresse

A.I.C. n. 018610079 - «2 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose

A.I.C. n. 018610093 - «2 g/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml

A.I.C. n. 018610105 - «1 g/ 100 ml soluzione per infusione» sacca 100 ml

A.I.C. n. 018610117 - «2,5 g/ 250 ml soluzione per infusione» sacca 250 ml

A.I.C. n. 018610131 - «1 g/100 ml soluzione per infusione con glucosio» 1 sacca da 100 ml

A.I.C. n. 018610143 - «2,5 g/250 ml soluzione per infusione con glucosio» 1 sacca da 250 ml

Medicinale CARNOVIS

Confezioni:

A.I.C. n. 025379025 - «1 g/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml

A.I.C. n. 025379037 - «1 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose

A.I.C. n. 025379064 - «1 g compresse masticabili» 10 compresse masticabili

A.I.C. n. 025379088 - «2 g/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml

A.I.C. n. 025379090 - «2 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose

Medicinale CARVEDILOLO SIGMA-TAU

Confezioni:

A.I.C. n. 036340014 - «6,25 mg compresse» 28 compresse divisibili

A.I.C. n. 036340026 - «25 mg compresse» 30 compresse divisibili

Medicinale CEFTAZIDIMA SIGMA-TAU

Confezioni:

A.I.C. n. 036459016 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «1 flaconcino + fiala solvente 3 ml

A.I.C. n. 036459028 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + fiala solvente 10 ml

A.I.C. n. 036459030 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere

Medicinale CITALOPRAM SIGMA-TAU

Confezione A.I.C. n. 036723017 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml

Medicinale COCARNETINA B12

Confezione A.I.C. n. 021852013 - «500 mg + 2 mg polvere e solvente per sospensione orale» - 10 flaconi con tappo serbatoio

Medicinale CYCLOVIRAN

Confezioni:

A.I.C. n. 025299049 - «3% unguento oftalmico» tubo 4,5 g

A.I.C. n. 025299052 - «200 mg compresse”25 compresse

A.I.C. n. 025299064 - «5% crema» tubo da 10 g

A.I.C. n. 025299076 - «400 mg compresse”25 compresse

A.I.C. n. 025299088 - «400 mg/5 ml sospensione orale» flacone 100 ml

A.I.C. n. 025299126 - «800 mg compresse”35 compresse

A.I.C. n. 025299138 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconcini

A.I.C. n. 025299140 - «250 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconcini

Medicinale CYCLOVIRANLABIALE

Confezione A.I.C. n. 038902019 - «5% crema» tubo 2 g

Medicinale DEBRIDAT

Confezioni:

A.I.C. n. 022934018 - «100 mg supposte» 10 supposte

A.I.C. n. 022934020 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml

A.I.C. n. 022934032 - «150 mg capsule molli» 20 capsule

A.I.C. n. 022934044 - «72 mg/15 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone 250 ml di sospensione estemporanea

Medicinale DEBRUM

Confezione A.I.C. n. 023446014 - «150 mg + 4 mg capsule rigide» 30 capsule

Medicinale DEPAMAG

Confezioni:

A.I.C. n. 027107010 - «200 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse

A.I.C. n. 027107022 - «500 mg compresse gastroresistenti» 40 compresse

A.I.C. n. 027107034 - «100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 100 ml

Medicinale DERMOMYCIN

Confezioni:

A.I.C. n. 021266022 - «2% crema» tubo 20 g

A.I.C. n. 021266046 - 8 capsule 250 mg

A.I.C. n. 021266059 - «2% crema» tubo in al da 30 g

Medicinale DERMOMYCIN CORT

Confezioni:

A.I.C. n. 022705038 - «0,03% + 2% crema» tubo 20 g

A.I.C. n. 022705040 - «0,03% + 2% crema» tubo in al da 30 g

Medicinale DIATHYNIL

Confezioni:

A.I.C. n. 028702013 - «5 mg compresse» astuccio da 20 compresse

A.I.C. n. 028702025 - «5 mg soluzione iniettabile» astuccio da 6 fiale

A.I.C. n. 028702076 - «5 mg compresse» astuccio da 30 compresse

Medicinale DILZENE

Confezioni:

A.I.C. n. 025277017 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse

A.I.C. n. 025277031 - «50 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconi polvere + 5 fiale solvente 3 ml

A.I.C. n. 025277068 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse

A.I.C. n. 025277070 - «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule

Medicinale DOLMEN

Confezioni:

A.I.C. n. 026910012 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse

A.I.C. n. 026910024 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

A.I.C. n. 026910036 - «20 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine

A.I.C. n. 026910048 - «20 mg supposte» 10 supposte

A.I.C. n. 026910051 - «20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala di polvere + 1 fiala di solvente da 2 ml

A.I.C. n. 026910063 - «20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 fiale di polvere + 2 fiale di solvente da 2 ml

A.I.C. n. 026910075 - «20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale di polvere + 6 fiale di solvente da 2 ml

A.I.C. n. 026910087 - «40 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile intramuscolare» 2 fiale di polvere + 2 fiale di solvente da 2 ml

Medicinale DONICIL

Confezione A.I.C. n. 035137013 - «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine

Medicinale DROMOS

Confezioni:

A.I.C. n. 028776019 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

A.I.C. n. 028776021 - 5 flaconi liof. 300 mg + 5 f. solv.

A.I.C. n. 028776033 - «300 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente da 5 ml

Medicinale DRONAL

Confezioni:

A.I.C. n. 029054032 - «10 mg compresse» 14 compresse

A.I.C. n. 029054069 - «70» 2 compresse in blister al/al da 70 mg

A.I.C. n. 029054071 - «70» 4 compresse in blister al/al da 70 mg

A.I.C. n. 029054083 - «70» 8 compresse in blister al/al da 70 mg

A.I.C. n. 029054095 - «70» 12 compresse in blister al/al da 70 mg

Medicinale ELAZOR

Confezioni:

A.I.C. n. 027268010 - «50mg capsule rigide» 7 capsule

A.I.C. n. 027268022 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule

A.I.C. n. 027268034 - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» flacone da 50 ml

A.I.C. n. 027268046 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule

A.I.C. n. 027268059 - «50 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone da 350 mg

A.I.C. n. 027268061 - 5 mg/g gel» tubo da 20 g

A.I.C. n. 027268097 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule

Medicinale ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SIGMA-TAU

Confezioni:

A.I.C. n. 043512019 - «20 mg + 12,5 mg compressa» 14 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 043512021 - «20 mg + 12,5 mg compressa» 28 compresse in blister al/al

Medicinale ENALAPRIL SIGMA-TAU

Confezioni:

A.I.C. n. 043520016 - «5 mg compressa» 28 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 043520028 - «20 mg compressa» 14 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 043520030 - «20 mg compressa» 28 compresse in blister al/al

Medicinale EPTAVIS

Confezioni:

A.I.C. n. 029419013 - «1 g granulato per sospensione orale» 10 bustine

A.I.C. n. 029419025 - «250 mg capsule rigide» 20 capsule

A.I.C. n. 029419037 - «250 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine

Medicinale ESKIM

Confezioni:

A.I.C. n. 027618038 - «500 mg capsule molli» 30 capsule

A.I.C. n. 027618040 - «1000 mg capsule molli» 20 capsule

A.I.C. n. 027618053 - «1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister al/pvc-pvdc

Medicinale EUFANS

Confezioni:

A.I.C. n. 027810011 - «600 mg compresse rivestite» blister 20 compresse rivestite

A.I.C. n. 027810023 - «600 mg compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite

A.I.C. n. 027810035 - «600 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine

A.I.C. n. 027810047 - «600 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine

Medicinale EURARTESIM

Confezioni:

A.I.C. n. 041496011 - «320 mg/40 mg - compressa rivestita con film - uso orale – blister (pvc/pvdc/al)» 3 compresse

A.I.C. n. 041496023 - «320 mg/40 mg - compressa rivestita con film - uso orale – blister (pvc/pvdc/al)» 6 compresse

A.I.C. n. 041496035 - «320 mg/40 mg - compressa rivestita con film - uso orale – blister (pvc/pvdc/al)» 9 compresse

A.I.C. n. 041496047 - «320 mg/40 mg - compressa rivestita con film - uso orale – blister (pvc/pvdc/al)» 12 compresse

A.I.C. n. 041496050 - «160 mg/20 mg - compressa rivestita con film - uso orale – blister (pvc/pvdc/al)» 3 compresse

Medicinale FERRO GLUCONATO SIGMA-TAU

Confezione A.I.C. n. 034442018 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse

Medicinale IBUPAS

Confezioni:

A.I.C. n. 036439014 - «136 mg cerotto medicato» 5 cerotti

A.I.C. n. 036439026 - «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti

Medicinale INDOXEN

Confezioni:

A.I.C. n. 020676019 - «25 mg capsule rigide» 25 capsule

A.I.C. n. 020676021 - «50 mg capsule rigide» 25 capsule

A.I.C. n. 020676033 - «50 mg supposte» 10 supposte

A.I.C. n. 020676045 - «100 mg supposte» 10 supposte

Medicinale IVOR

Confezioni:

A.I.C. n. 035577016 - «2.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577028 - «2.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577030 - «2.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577042 - «2.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577055 - «3.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577067 - «3.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577079 - «3.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577081 - «3.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577093 - «25.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita da 0.2 ml» 2 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577105 - «25.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita da 0,2 ml» 10 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577117 - «25.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita da 0,2 ml» 30 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577129 - «25.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita da 0,2 ml» 100 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577131 - «25.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita da 0,3 ml» 2 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577143 - «25.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita da 0,3 ml» 10 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577156 - «25.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita da 0,3 ml» 30 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577168 - «25.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita da 0,3 ml» 100 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577170 - «25.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita da 0,4 ml» 2 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577182 - «25.000 UI/ ml soluzione iniettabile in siringa preriempita da 0,4 ml» 10 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577194 - «25.000 UI/ ml soluzione iniettabile in siringa preriempita da 0,4 ml» 30 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577206 - «25.000 UI/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita da 0,4 ml» 100 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577218 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe con dispositivo di sicurezza

A.I.C. n. 035577220 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe con dispositivo di sicurezza

A.I.C. n. 035577232 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con dispositivo di sicurezza

A.I.C. n. 035577244 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe con dispositivo di sicurezza

A.I.C. n. 035577257 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe con dispositivo di sicurezza

A.I.C. n. 035577269 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe con dispositivo di sicurezza

A.I.C. n. 035577271 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe con dispositivo di sicurezza

A.I.C. n. 035577283 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con dispositivo di sicurezza

A.I.C. n. 035577295 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 30 siringhe con dispositivo di sicurezza

A.I.C. n. 035577307 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 100 siringhe con dispositivo di sicurezza

A.I.C. n. 035577319 - «2500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe monouso

A.I.C. n. 035577321 - «3500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe monouso

Medicinale LEFCAR

Confezioni:

A.I.C. n. 025378023 - «1 g/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml

A.I.C. n. 025378035 - «1 g/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini da 10 ml

A.I.C. n. 025378062 - «1 g compresse masticabili» 10 compresse

Medicinale LIBRADIN

Confezioni:

A.I.C. n. 035146012 - 28 capsule a rilascio modificato in blister pvc/al da 20 mg

A.I.C. n. 035146024 - 28 capsule a rilascio modificato in blister pvc/al da 10 mg

Medicinale LIMPIDEX

Confezioni:

A.I.C. n. 028755015 - «30 mg capsule rigide» 14 capsule

A.I.C. n. 028755027 - «15 mg capsule rigide» 14 capsule

A.I.C. n. 028755039 - «15 mg capsule rigide» 28 capsule

A.I.C. n. 028755041 - «15 mg capsule rigide» 35 capsule

A.I.C. n. 028755054 - «30 mg capsule rigide» 28 capsule

A.I.C. n. 028755066 - «30 mg capsule rigide» 35 capsule

A.I.C. n. 028755078 - «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse

A.I.C. n. 028755080 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse

A.I.C. n. 028755092 - «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse

A.I.C. n. 028755104 - «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse

Medicinale LOSAPREX

Confezioni:

A.I.C. n. 029393016 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

A.I.C. n. 029393028 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse

A.I.C. n. 029393030 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse

A.I.C. n. 029393042 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

A.I.C. n. 029393055 - «2,5 mg/ml polvere e solvente per sospensione orale» 1 bustina al 500 mg polvere+1 flacone hdpe solvente + 1 flacone ricost. pet + 1 siringa pp da 10 ml

Medicinale LOSAZID

Confezioni:

A.I.C. n. 031497023 - «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse

A.I.C. n. 031497035 - «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse

A.I.C. n. 031497047 - «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

A.I.C. n. 031497050 - «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

Medicinale NAPRILENE

Confezioni:

A.I.C. n. 025725021 - «20 mg compresse» 14 compresse

A.I.C. n. 025725045 - «5 mg compresse» 28 compresse

A.I.C. n. 025725072 - «20 mg compresse» 28 compresse

Medicinale NICETILE

Confezioni:

A.I.C. n. 025369048 - «500 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse

A.I.C. n. 025369051 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine

A.I.C. n. 025369063 - «308 mg/ml polvere per soluzione orale» 1 flacone da 40 ml + siringa per somministrazione orale

A.I.C. n. 025369075 - «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale solvente 4 ml

A.I.C. n. 025369087 - «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini + 10 fiale solvente 4 ml

Medicinale NITRO-DUR

Confezioni:

A.I.C. n. 025224104 - «2,5 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti

A.I.C. n. 025224116 - «5 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti

A.I.C. n. 025224128 - «7,5 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti

A.I.C. n. 025224130 - «10 mg/die cerotti transdermici» 15 cerotti

A.I.C. n. 025224142 - «15 mg/die cerotti transdermici» 10 cerotti

Medicinale NORMOBREN

Confezione A.I.C. n. 027323029 - «500 mg compresse» 30 compresse

Medicinale OMEGA 3 SIGMA-TAU

Confezioni:

A.I.C. n. 043865017 - «1000 mg capsula molle» 20 capsule in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 043865029 - «1000 mg capsula molle» 30 capsule in blister pvc/pvdc/al

Medicinale PERIACTIN

Confezioni:

A.I.C. n. 017616018 - «4 mg compresse» 30 compresse

A.I.C. n. 017616020 - «0,4 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml

Medicinale PROSTIDE

Confezioni:

A.I.C. n. 028356018 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse

A.I.C. n. 028356020 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Medicinale REKORD B12

Confezione A.I.C. n. 020545036 - «polvere e solvente per soluzione orale» 10 flaconi da 10 ml

Medicinale REKORD FERRO

Confezione A.I.C. n. 024989028 - «40 mg/15 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 15 ml

Medicinale SALONPAS

Confezioni:

A.I.C. n. 022511190 - «cerotti medicati» 10 cerotti piccoli

A.I.C. n. 022511202 - «cerotti medicati» 2 cerotti larghi

A.I.C. n. 022511214 - «soluzione cutanea» contenitore sotto pressione 120 ml con valvola spray

A.I.C. n. 022511226 - «soluzione cutanea» contenitore sotto pressione 80 ml con valvola spray

Medicinale SIGMAPRILENE

Confezioni:

A.I.C. n. 036358012 - «20 mg compresse» 14 compresse divisibili

A.I.C. n. 036358024 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili

Medicinale SIMVASTATINA SIGMA-TAU

Confezioni:

A.I.C. n. 043511017 - «10 mg compressa rivestita con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc

A.I.C. n. 043511029 - «20 mg compressa rivestita con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc

A.I.C. n. 043511031 - «20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc

A.I.C. n. 043511043 - «40 mg compressa rivestita con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc

A.I.C. n. 043511056 - «40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc

Medicinale SIVASTIN

Confezioni:

A.I.C. n. 027208014 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse

A.I.C. n. 027208026 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse

A.I.C. n. 027208040 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse

A.I.C. n. 027208103 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

A.I.C. n. 027208115 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

Medicinale STIBUPATCH

Confezioni:

A.I.C. n. 037183011 - «136 mg cerotto medicato» 5 cerotti

A.I.C. n. 037183023 - «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti

Medicinale SYNACTHEN

Confezioni:

A.I.C. n. 020780021 - «1 mg/ml sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala 1 ml

A.I.C. n. 020780045 - «0,25 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml

Medicinale SYNTOCINON

Confezione A.I.C. n. 014684029 - «5 U.I./ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml

Medicinale TALAVIR

Confezioni:

A.I.C. n. 029498019 - «500 mg compresse rivestite con film» 42 compresse

A.I.C. n. 029498021 - «1 g compresse rivestite con film» 21 compresse

A.I.C. n. 029498033 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse

A.I.C. n. 029498045 - «250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse

A.I.C. n. 029498058 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Medicinale TAMSULOSINA SIGMA-TAU

Confezione A.I.C. n. 036953014 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule

Medicinale TAU-TUX

Confezioni:

A.I.C. n. 026973014 - «30 mg/5 ml sciroppo» flacone 200 ml

A.I.C. n. 026973026 - «60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml

Medicinale TRIPT-OH

Confezioni:

A.I.C. n. 024158014 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule

A.I.C. n. 024158026 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule

A.I.C. n. 024158038 - «25 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine

A.I.C. n. 024158040 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule

Medicinale TROZOCINA

Confezioni:

A.I.C. n. 027948049 - «250 mg capsule rigide» 6 capsule

A.I.C. n. 027948052 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg

A.I.C. n. 027948064 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse

A.I.C. n. 027948076 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone da 600 mg

A.I.C. n. 027948088 - «Avium 600 mg compresse rivestite con film» blister 8 compresse

A.I.C. n. 027948090 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 10 ml

A.I.C. n. 027948102 - «2 g granulato per sospensione orale a rilascio prolungato» contenitore monodose 2 g

Medicinale VIRUXAN

Confezioni:

A.I.C. n. 024055028 - «500 mg compresse» 40 compresse in blister

A.I.C. n. 024055030 - «5% sciroppo» flacone 120 ml

A.I.C. n. 024055055 - «1 g granulato per soluzione orale» 20 bustine

Medicinale YOVIS

Confezioni:

A.I.C. n. 029305012 - «1 g granulato per sospensione orale» 10 bustine

A.I.C. n. 029305024 - «250 mg capsule rigide» 20 capsule rigide

A.I.C. n. 029305036 - «250 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine

Medicinale ZADITEN

Confezioni:

A.I.C. n. 024574030 - «0,2 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml con cucchiaio dosatore

A.I.C. n. 024574042 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse

Medicinale ZIBREN

Confezioni:

A.I.C. n. 025367044 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine

A.I.C. n. 025367057 - «500 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse

A.I.C. n. 025367069 - «308 mg/ml polvere per soluzione orale» 1 flacone

A.I.C. n. 025367071 - «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale solvente 4 ml

Sono ora trasferite, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Alfasigma S.p.a. (codice fiscale 03432221202) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Sarca 223, 20126 - Milano (MI).

Con variazione delle denominazione dei seguenti medicinali:

da AMOXICILLINA SIGMA-TAU a AMOXICILLINA ALFASIGMA

da DICLOFENAC ALFA WASSERMANN a DICLOFENAC ALFASIGMA

da KETOPROFENE ALFA WASSERMANN a KETOPROFENE ALFASIGMA

da CARVEDILOLO SIGMA-TAU a CARVEDILOLO ALFASIGMA

da CEFTAZIDIMA SIGMA-TAU a CEFTAZIDIMA ALFASIGMA

da CITALOPRAM SIGMA-TAU a CITALOPRAM ALFASIGMA

da ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE SIGMA-TAU a ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALFASIGMA

da ENALAPRIL SIGMA-TAU a ENALAPRIL ALFASIGMA

da FERRO GLUCONATO SIGMA-TAU a FERRO GLUCONATO ALFASIGMA

da OMEGA 3 SIGMA-TAU a OMEGA 3 ALFASIGMA

da SIMVASTATINA SIGMA-TAU a SIMVASTATINA ALFASIGMA

da TAMSULOSINA SIGMA-TAU a TAMSULOSINA ALFASIGMA

da VALERIANA ALFA a VALERIANA ALFASIGMA

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Proroga commercializzazione lotti con confezionamento non aggiornato

È autorizzata la proroga della commercializzazione per ulteriori sei mesi, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione, delle seguenti confezioni e lotti:

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
ACESISTEM "20 MG + 12,5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL	027395021	170819
AMIODAR "200 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	022033031	170820
ANAFRANIL "75 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO	021643046	170823 170824 170825 170826
ANAFRANIL "25 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE	021643034	170893
BENTELAN "1 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 10 COMPRESSE	019655051	170821 170822
BENTELAN "1,5 MG/2ML SOLUZIONE INIETTABILE " 6 FIALE 2 ML	019655315	170888 170889 170890 170891 170892
BENTELAN "4MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE"3 FIALE 2 ML	019655152	170883 170884 170885 170886 170887

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
BIOCHETASI "GRANULATO EFFERVESCENTE"20 BUSTINE	015784034	170840
		170841
		170842
		170843
		170844
		170845
		170846
		170847
		170848
		170849
		170850
		170851
		170852
		170853
		170854
		170855
		170856
		170857
		170858
		170859
		170860
		170861
		170862
		170863
		170864
		170865
		170866
		170867
		170868
		170869
		170870
		170871
CARNITENE "1 G/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 5 FIALE DA 5 ML	018610028	170042
		170043
		170269
		170270
CARNITENE	018610093	170045

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
"2 G/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 5 FIALE DA 5 ML		170046
CARNITENE "1,5 G/5 ML SOLUZIONE ORALE" 1 FLACONE DA 20 ML + CUCCHIAIO DOSATORE	018610016	170878
CARNITENE "2 G/10 ML SOLUZIONE ORALE" 10 CONTENITORI MONODOSE	018610079	170879
		170880
CARNITENE "1 G COMPRESSE MASTICABILI" 10 COMPRESSE	018610067	170804
COCARNETINA B_{12} "500 MG + 2 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOSPENSIONE ORALE" 10 FLACONI CON TAPPO SERBATOIO	021852013	170833
		170881
		170953
DEBRIDAT "72 MG/15 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE"1 FLACONE 250 ML DI SOSPENSIONE ESTEMPORANEA	022934044	170805
		170806
		170807
		170808
DEBRIDAT "150 MG CAPSULE MOLLI"20 CAPSULE	022934032	170918
		170919
		170954
DEBRIDAT "50 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE 5 ML	022934020	170272
DEPAMAG "100 MG/ML SOLUZIONE ORALE"1 FLACONE 100 ML	027107034	170872
		170873
		170874
DERMOMYCIN "2% CREMA" TUBO IN AL DA 30 G	021266059	170913
		170914
		170915
DICLOREUM "75 MG/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE 3 ML	024515076	17328
		17329
		17330
		17331
DICLOREUM "150 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 CAPSULE	024515114	16958
		16959
		16960
		16961
		16962

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
		16963 16964 16965 17134 17135 17136 17137
DICLOREUM ANTINFIAMMATORIO LOCALE "3% SCHIUMA CUTANEA CONTENITORE SOTTO PRESSIONE" 1 CONTENITORE DA 50 G	042685040	1714 1715 1716 1717 1718 1719
DILZENE "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 50 COMPRESSE	025277017	170800 170801 170802 170803
DROMOS "500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	028776019	170815 170816 170817
DROMOS "300 MG/5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FLACONCINI POLVERE + 10 FIALE SOLVENTE DA 5 ML	028776033	170882
ELAZOR "100MG CAPSULE RIGIDE" 10 CAPSULE	027268046	170809
ELAZOR "200 MG CAPSULE RIGIDE" 7 CAPSULE	027268097	170810
EMINOCS "50 MG/ML SOLUZIONE ORALE" 1 FLACONE DI VETRO SCURO DA 100 ML	038049045	100717 110717 120717
EXPOSE "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	028631024	17407 17408
ESKIM "1000 MG CAPSULE MOLLI" 20 CAPSULE	027618040	H00829 H00830 H00831

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
		H00832
		H00833
		H00834
		H02566
		H02567
		H02568
		H02569
FLUXUM "3.200 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 6 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,3 ML	026270076	17370
FLUXUM "4.250 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 6 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,4 ML	026270088	17398
		17399
		17400
		17401
		17402
		17403
		17404
FLUXUM "6.400 U.I. AXA SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 6 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,6 ML	026270090	17397
INDOXEN "25 MG CAPSULE RIGIDE" 25 CAPSULE	020676019	170830
INDOXEN "50 MG CAPSULE RIGIDE" 25 CAPSULE	020676021	170831
		170832
INDOXEN "50 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	020676033	170916
		170917
INDOXEN "100 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	020676045	170922
		170923
LIMPIDEX "15 MG CAPSULE RIGIDE" 14 CAPSULE	028755027	170828
LIMPIDEX "30 MG CAPSULE RIGIDE" 14 CAPSULE	028755015	170829
LIMPIDEX " 15 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 14 COMPRESSE	028755078	2213026A
		2213043A

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
LIMPIDEX " 30 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 14 COMPRESSE	028755092	2223023A 2223024A 2223041A 2223042A 2223107A 2223109A
LOSAPREX "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE	029393016	170836
LOSAZID "50 MG + 12,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE	031497050	170837
LOSAZID "100 MG + 25 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE	031497047	170838
MECLON "200 MG/10 ML + 1 G/130 ML SOLUZIONE VAGINALE" 5 FLACONI 10 ML + 5 FLACONI 130 ML + 5 CANNULE	023703059	17388 17389 17390 17391 17392 17393 17394 17395
NAPRILENE "20 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE	025725021	170818
NEO BOROCILLINA "1,2 MG + 70 MG PASTIGLIE CON VITAMINA C SENZA ZUCCHERO" 16 PASTIGLIE IN BLISTER PVC-PE-PVDC/AL	022632184	17432 17433 17434
NEO BOROCILLINA GOLA DOLORE "8,75 MG PASTIGLIE SENZA ZUCCHERO GUSTO MENTA" 16 PASTIGLIE	035760040	17420 17421 17422 17423 17424
NEO BOROCILLINA GOLA DOLORE "8,75 MG PASTIGLIE SENZA ZUCCHERO GUSTO MENTA" 32 PASTIGLIE	035760065	17425 17426 17427 17428 17429

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
		17430
		17431
NICETILE "500 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 20 BUSTINE	025369051	170839
NICETILE "500 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI " 30 COMPRESSE	025369048	170811
		170812
		170813
		170814
NICETILE "500 MG/4 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FLACONCINI + 5 FIALE SOLVENTE 4 ML	025369075	170896
		170897
		170898
		170899
NORMIX "200 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE	025300029	17409
		17410
		17411
		17412
		17413
		17414
		17415
		17416
		17417
		17418
		17419
PERIACTIN "4 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	017616018	170827
PERIACTIN "0,4 MG/ML SCIROPPO" 1 FLACONE DA 150 ML	017616020	170876
SIVASTIN "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE	027208026	170834
		170835
SIVASTIN " 40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 28 COMPRESSE	027208115	170952
SYNACTHEN " 0,25 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 1 FIALA 1ML	020780045	205210
SYNACTHEN "1 MG/ML SOSPENSIONE INIETTABILE A RILASCIO PROLUNGATO PER USO INTRAMUSCOLARE"1 FIALA 1 ML	020780021	205994

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
TAU-TUX "30 MG/5 ML SCIROPPO" FLACONE 200 ML	026973014	170877
TRIOREG "1000 MG CAPSULA MOLLE" 2X10 CAPSULE	042638015	1707017
		1707018
		1707019
		1707020
TROFOGIN "0,5 MG CREMA VAGINALE" TUBO DA 30 G + 6 APPLICATORI	033767017	YY01PLF
		YY01PLH
VIRUXAN "5% SCIROPPO" FLACONE 120 ML	024055030	170875
YOVIS "1 G GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 10 BUSTINE	029305012	EA170028
		EA170029
		EA170030
		EA170031
		EA170032
		EA170033
		EA170034
		EA170035
		EA170036
		EA170037
		EA170038
		EA170039
ZADITEN "2MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 15 COMPRESSE	024574042	Z003

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05596

CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLÌ-CESENA E RIMINI

Nomina del Conservatore del Registro delle Imprese

La Camera di commercio della Romagna - Forli-Cesena e Rimini comunica che il presidente dell'Ente, con determina n.1 del 19 dicembre 2106 ha nominato quale conservatore del registro delle imprese dell'Ente, il segretario generale dott. Antonio Nannini, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 580/1993 e s.m.i.

17A05467

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 20 luglio 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Benjamin V. Wohlauer, Console generale degli Stati Uniti d'America in Firenze.

17A05436

Rilascio di *exequatur*

In data 21 luglio 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Evgeny Aleksandrovich Panteleev, Console generale della Federazione Russa in Palermo.

17A05437

Rilascio di *exequatur*

In data 20 luglio 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Filippo Bertani, Console onorario della Repubblica dell'Unione del Myanmar in Firenze.

17A05439

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Prosecco», da ultimo consolidato con DM 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata in data 25 ottobre 2016, per il tramite delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, su istanza del Consorzio tutela della DOC Prosecco, con sede in Treviso, intesa ad ottenere alcune modifiche agli articoli 4 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Prosecco», concernenti rispettivamente una modifica sostanziale delle condizioni tecniche di produzione delle uve e una modifica minore relativa alle disposizioni sul confezionamento della tipologia frizzante, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

Considerato che per la citata modifica minore dell'art. 8 del disciplinare in questione, sono state applicate le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 ed è stato pertanto emanato il decreto 7 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2016, concernente la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;

Considerato che per la restante modifica rilevante di cui all'art. 4 punto 3 del disciplinare è stata applicata la procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012,

Considerato è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 7 giugno 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del citato art. 4 punto 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica dell'art. 4 punto 3 del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio PQAI IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4pec.politicheagricole.gov.it – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO».

OMISSIS

Art. 4.

Norme per la viticoltura

OMISSIS

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con DM 17 luglio 2009, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura con una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro.

OMISSIS

17A05470

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali dei serbatoi interrati per il GPL, secondo il decreto 17 gennaio 2005 del Ministero delle attività produttive.

Con decreto del direttore della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, del direttore della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 20 luglio 2017;

Visto il decreto 1 dicembre 2004, n. 329 - Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m^3 secondo la norma UNI EN 12818, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 15 ottobre 2004;

Visto il decreto 17 gennaio 2005 - Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per Gpl con tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il precedente decreto interministeriale del 27 luglio 2015, in scadenza il 26 luglio 2017, di abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali sui serbatoi interrati Gpl con tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche della società I.C.E.P.I. S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 13 agosto 2015;

Vista l'istanza di rinnovo dell'abilitazione presentata dalla Società I.C.E.P.I. S.p.a. con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 - 29122 Piacenza, acquisita agli atti in data 31 marzo 2017, prot. n. 0117735, come integrata con le note del 2 maggio 2017, prot. n. 0162178 e del 20 giugno 2017, prot. n. 0231901;

Visto che la Società I.C.E.P.I. S.p.a. dispone di una struttura operativa per il settore delle verifiche decennali dei serbatoi interrati Gpl con metodo delle emissioni acustiche, determinata con il personale dedicato all'attività di verifica, come individuato nell'Organigramma nominativo e funzionale per lo schema EA, documento DF05 rev. 0 del 15 giugno 2017 e relativi allegati di dettaglio EL03, EL10 ed EL11 ed i laboratori mobili, di proprietà e convenzionati, dotati della connessa strumentazione di misura e prova, come individuati nell'elenco laboratori, documento EL 12 rev. 0 del 15 giugno 2017, come prevista ai punti 9, 10 e 12 dell'allegato II al citato decreto del 17 gennaio 2005;

Considerata la permanenza dei requisiti minimi per la designazione degli Organismi competenti da abilitare alle verifiche decennali dei serbatoi Gpl con metodo delle emissioni acustiche indicati nell'allegato II al decreto del 17 gennaio 2005;

la Società I.C.E.P.I. S.p.a., con sede legale in con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 - 29122 Piacenza, è abilitata all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali dei serbatoi interrati per il GPL con tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche, secondo il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 gennaio 2005.

L'abilitazione ha la durata di due anni dalla data di notifica del presente decreto al soggetto che ne è destinatario.

17A05441

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-184) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.